

Gianmarco Palmieri

**I congressi penitenziari internazionali e la formazione di una  
scienza dell'esecuzione penale.  
Una ricerca in corso\***

*The International Penitentiary Congresses and the Formation of a Science of the Execution Stage of Criminal Proceedings: A Research in Progress*

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. L'origine dei congressi penitenziari - 3. I congressi «ufficiali» e la Commissione penitenziaria internazionale - 4. Centralità della questione penitenziaria nel dibattito italiano sui sistemi punitive - 5. L'Italia e i congressi penitenziari internazionali - 6. Il raccordo fra congressi internazionali e riforme dell'ordinamento nazionale: Enrico Pessina - 7. Considerazioni conclusive.

ABSTRACT: This article explores the role played by the International Penitentiary Congresses in the late 19th and early 20th centuries in shaping a modern science of the execution stage of criminal proceedings. It argues that these congresses served as key sites for the circulation of reformist ideas and the elaboration of shared principles aimed at redefining the aims and methods of punishment. In particular, the study highlights how the Italian legal system engaged with the international debate and how the adoption of the Irish model of progressive incarceration marked both a legislative and ideological turning point. Drawing on doctrinal analysis, parliamentary records, and prison statistics, the research demonstrates how the growing legitimacy of the penitentiary science coincided with an increasing focus on the individual offender, correctional goals, and the need for legal safeguards beyond the sentencing stage.

KEYWORDS: International Penitentiary Congresses, Penitentiary Science, Prison Reform.

---

\* Il saggio è stato sottoposto a valutazione da parte della redazione della rivista.

## 1. *Introduzione*<sup>1</sup>

Nella seconda metà del XIX secolo, le ambizioni imperialistiche delle potenze occidentali plasmarono profondamente gli equilibri geopolitici globali, alimentando una crescente competizione per il controllo di vasti territori coloniali e per l'accrescimento delle rispettive sfere d'influenza. Mentre le tensioni tra le potenze coloniali, che spesso sfociavano in vere e proprie crisi diplomatiche, preparavano il terreno per la deflagrazione del primo conflitto mondiale, gli ambienti della cultura e della ricerca scientifica, trascendendo i confini nazionali, si configuravano invece come spazi privilegiati di dialogo. L'ampliamento e il consolidamento dei contatti tra studiosi di diversi Paesi, facilitati dai progressi dei mezzi di trasporto e di comunicazione, resero gli scambi più frequenti e accessibili. Questa fitta rete di rapporti intellettuali contribuì alla nascita e alla crescita di strutture associative internazionali, quali accademie, società scientifiche e organizzazioni di settore, che promuovevano il dialogo e la collaborazione fra studiosi attraverso la realizzazione di riviste specialistiche e lo svolgimento periodico di congressi internazionali<sup>2</sup>. L'incrollabile fiducia nel progresso scientifico che caratterizzò lo spirito della *fin-de-siècle* si manifestò nel tentativo di gettare le basi di un sapere universale, da costruire tramite lo sforzo comune delle menti migliori delle «Nazioni civilizzate».

Il fenomeno acquisì una rilevanza crescente per tutta la seconda metà del XIX secolo e riguardò numerosissimi ambiti del sapere scientifico, dall'agronomia alla medicina, dalla storia all'economia<sup>3</sup>. In molti casi, il respiro internazionale, favorendo il dialogo fra esperienze e metodi distanti fu decisivo nel delineare i contorni dottrinari di discipline scientifiche emergenti. È questo il caso della scienza penitenziaria, un campo di studi decisamente giovane, che, emancipatosi dalla dimensione puramente filantropica delle origini, cominciava ad

---

<sup>1</sup> Una parte rilevante dell'attività di ricerca che ha condotto alla redazione del presente saggio è stata svolta nel corso di un soggiorno scientifico presso l'École Normale Supérieure di Parigi. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine alla Prof.ssa Nicoletta Sarti, il cui generoso sostegno ha reso possibile la realizzazione di questo progetto, e alla Prof.ssa Luisa Brunori, per l'ospitalità e il prezioso dialogo scientifico durante il mio soggiorno.

<sup>2</sup> Il rapporto tra imperialismo occidentale e internazionalizzazione del sapere scientifico è affrontato, in riferimento agli studi storici, in K.D. Erdmann, *Toward a Global Community of Historians. The International Historical Congresses and the International Committee of Historical Sciences, 1898-2000*, edizione in inglese a cura di J. Kocka e W.J. Mommsen, New York-Oxford 2005.

<sup>3</sup> Un elenco completo di tutti i congressi internazionali tenutisi fino all'inizio del XX secolo si trova in *Les congrès internationaux de 1681 à 1899: liste complète*, Bruxelles 1960.

acquisire una propria dignità teorica e metodologica<sup>4</sup>. Nati alla metà del secolo quale luogo spontaneo di confronto tra esperti del mondo carcerario, i Congressi penitenziari internazionali assunsero, a partire dagli anni '70, la natura di organo ufficiale del movimento internazionale di riforma penitenziaria: un luogo in cui i governi nazionali inviavano le proprie delegazioni al fine di elaborare teorie e mettere a punto pratiche da recepire successivamente nel proprio ordinamento<sup>5</sup>.

La forte vocazione internazionalistica dei congressi, tuttavia, non si tradusse in un'ecumenica ricerca dell'unanimità fra le posizioni espresse. Al contrario, alla dichiarata aspirazione di costruire un sapere universale faceva costantemente da contrappunto la valorizzazione delle singole esperienze nazionali. In ambito penitenziario, questa tensione si manifestò nel conflitto tra lo sforzo di elaborare canoni comuni e la volontà delle delegazioni nazionali di affermare le pratiche, i principi e le metodologie consolidate nei rispettivi ordinamenti.

I dibattiti congressuali, che si protraevano per alcune settimane, produssero una quantità pressoché sterminata di documentazione che gli organizzatori raccoglievano e pubblicavano una volta conclusi i lavori. Gli atti ufficiali dei congressi costituiscono un patrimonio documentario di straordinaria ricchezza, la cui mole testimonia non solo l'intensità del dibattito ma anche il rigore metodologico con cui venivano condotti i lavori. Lungi dal limitarsi alla semplice trascrizione degli interventi pronunciati durante le sessioni, questi atti – spesso articolati in cinque o sei volumi per ciascun congresso – includevano una vasta gamma di materiali: rapporti preparatori redatti dalle varie delegazioni nazionali,

---

<sup>4</sup> Del resto, fu proprio l'approccio filantropico, sul finire del XVIII secolo, ad ispirare l'opera della prima generazione di riformatori penitenziari, tra cui il quacchero inglese John Howard, considerato pressoché unanimamente il fondatore del movimento ottocentesco di riforma delle carceri, del quale si veda J. Howard, *The State of the Prisons in England and Wales, with Preliminary Observations, and an Account of some Foreign Prisons*, Warrington 1777.

<sup>5</sup> La bibliografia sulla storia dei sistemi penitenziari è contrassegnata da alcuni testi fondamentali, dei quali è impossibile non tener conto nell'affrontare il tema. Tra questi si segnalano: G. Rusche, O. Kirchheimer, *Punishment and social structure*, New York 1939; M. Foucault, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Paris 1975; D. Melossi, M. Pavarini, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Bologna 1977; M. Ignatieff, *Le origini del penitenziario: sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese (1750-1850)*, Milano 1982. Per quanto riguarda la storia dell'ordinamento penitenziario italiano, si vedano: G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, V, Torino 1973, pp. 1903-1998; R. Canosa, I. Colonnello, *Storia del carcere in Italia. Dalla fine del Cinquecento all'Unità*, Roma 1984; A. Capelli, *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, Milano 1988; Ead., *Il carcere degli intellettuali. Lettere di italiani a Karl Mittermaier*, Milano 1993; G. Tessitore, *L'utopia penitenziaria borbonica. Dalle pene corporali a quelle detentive*, Milano 2002; L. Antonielli (cur.), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'Antico Regime all'Ottocento*, Soveria Mannelli 2006; M. Gibson, *Italian Prisons in the Age of Positivism, 1861-1914*, London 2019.

dossier statistici, documentazione normativa, nonché corposi apparati bibliografici che riflettevano lo stato dell'arte degli studi penitenziari nei diversi Paesi.

In buona sostanza, i dodici congressi penitenziari svoltisi tra il 1872 e il 1950 produssero oltre 33.000 pagine di atti congressuali, grazie ai quali è possibile ricostruire quasi ottanta anni della storia penitenziaria occidentale. Uno strumento indispensabile (anche se finora poco sfruttato) per potersi addentrare nello studio di questo vastissimo materiale è l'indice analitico realizzato da Thorsten Sellin nel 1950<sup>6</sup>: un'opera decisamente meritoria che consente di indagare in maniera senz'altro più agevole all'interno di un vero e proprio «trésor caché»<sup>7</sup>, che sarebbe altrimenti risultato pressoché inaccessibile.

Nel lungo arco temporale considerato la scienza penitenziaria attraversò fasi di profondo rinnovamento, che videro un ripensamento globale delle fondamenta originarie della disciplina. Alcuni principi che sembravano costituire l'irrinunciabile architave del modello carcerario ideale, come ad esempio l'isolamento in celle individuali, vennero rimessi in discussione e progressivamente superati. Parallelamente, questi congressi contribuirono alla definizione di un nuovo orizzonte normativo e culturale, che rispecchiava le diverse sensibilità che animavano due contesti temporali molto distanti come la fine dell'Ottocento e il secondo Dopoguerra. In ambito penitenziario ciò si tradusse in un primo, timido, riconoscimento della centralità della dignità umana e della necessità di tutelare i diritti fondamentali della persona privata della libertà personale.

In definitiva, questi spazi di interazione scientifica internazionale furono al tempo stesso laboratori di cooperazione e arene di competizione intellettuale, espressione di un'epoca in cui la scienza si faceva interprete delle tensioni di un Occidente conteso fra pulsioni imperialistiche e propensione al multilateralismo. Da questo punto di vista, i congressi internazionali divenivano «expression d'une nouvelle carte géopolitique du monde occidental»<sup>8</sup>. Allo stesso tempo, però, i dibattiti congressuali contribuirono in maniera decisiva a definire i canoni della moderna scienza penitenziaria. Attraverso i dibattiti, le relazioni presentate e i documenti prodotti, in questi incontri vennero fissati a livello sovranazionale criteri condivisi di analisi, terminologie comuni e orientamenti pratici, fornendo così ai legislatori dei singoli Stati linee guida autorevoli cui ispirare gli interventi di riforma del proprio ordinamento carcerario.

---

<sup>6</sup> T. Sellin, V. Degoumois (curr.), *Actes des douze congrès pénitentiaires internationaux. 1872-1950. Index analytique et des noms*, Berna 1950.

<sup>7</sup> T. Sellin, *Préface*, in T. Sellin, V. Degoumois (curr.), *Actes des douze congrès pénitentiaires internationaux*, cit., p. IV.

<sup>8</sup> H. Hinda-Azema, *Sciences et pratiques pénitentiaires en France. XIXe-XXe siècles*, Paris 2014.

Ciò premesso, il presente saggio si propone, attraverso la ricostruzione delle vicende dei congressi penitenziari internazionali e di alcuni dei suoi protagonisti, di mettere in luce come quell'esperienza sia stata decisiva ai fini dell'emersione di una scienza penitenziaria autonoma, dotata di confini disciplinari specifici. Tale obiettivo, inoltre, pone le basi per successive indagini circa l'effettiva incidenza che la partecipazione al dibattito internazionale ebbe sull'evoluzione del diritto penale e penitenziario del Regno d'Italia. Si tratta di una prospettiva di ricerca, differentemente da quanto avviene all'estero già da qualche decennio<sup>9</sup>, che la storiografia italiana non ha ancora esplorato in modo sistematico, essendosi finora prevalentemente concentrata sulle peculiarità endemiche della dottrina penalistica nazionale e sulle scelte autonome del legislatore, trascurando in larga parte l'eventuale influenza di stimoli provenienti dall'esterno. Allargare i confini dell'analisi storico-giuridica sull'evoluzione del sistema penitenziario italiano, fino a ricomprendervi anche l'elemento internazionale, significa dunque riportare alla luce una dimensione trascurata, ma fondamentale per comprendere a fondo la genesi e l'evoluzione della normativa carceraria italiana.

## 2. *L'origine dei congressi penitenziari*

Ricostruendo le origini storiche della questione penitenziaria, Martino Beltrani-Scalia, figura chiave della prima stagione di riforme carcerarie nell'Italia postunitaria, si domandava: «Why is the progress of prison reform so slow and imperfect? and what is the cause of so much discrepancy of systems, when the greatest unity of views is necessary and might secure success?». Secondo l'allora Ispettore delle carceri del Regno d'Italia, la risposta andava ricercata nella carenza di dialogo tra gli esperti della materia, che fino almeno agli anni '30 del XIX secolo non disponevano di luoghi di confronto che travalicassero l'orizzonte dei singoli ordinamenti nazionali<sup>10</sup>. Eppure, la materia carceraria, data la sua strutturale predisposizione all'approccio multidisciplinare si sarebbe

<sup>9</sup> Per la Francia, ad esempio, C. Faure, *Les courtes peines dans le cadre des congrès pénaux et pénitentiaires internationaux*, in P. Mbanzoulou, L. Soula (curr.), *Dynamiques pénales et pénitentiaires*, cit., p. 91, ha evidenziato come molti degli interventi normativi varati a partire dagli anni '70 del XIX secolo sono stati direttamente mutuati dalle risoluzioni adottate nei consessi internazionali, come la legge del 5 giugno 1875 sul regime penitenziario delle carceri dipartimentali, la legge del 27 maggio 1885 sul trattamento dei recidivi e la legge del 14 agosto 1885 che disciplinava importanti istituti quali la liberazione condizionale, i patronati per i fuoriusciti dal carcere e la riabilitazione dei condannati.

<sup>10</sup> Cfr. M. Beltrani-Scalia, *Historical Sketch of National and International Penitentiary Conferences in Europe and America*, in *Transactions of the National Congress on Penitentiary and Reformatory Discipline, held at Cincinnati, Ohio, October 12-18, 1870*, Albany 1871, p. 269.

prestata perfettamente ad una discussione collegiale di questo tipo. «Se vi erano discipline – argomentava Raffaele Nulli – che più esigessero, per il loro perfezionarsi e diffondersi l'opera di Congressi, erano le carcerarie. Esse infatti richiedono, siccome abbiamo veduto, ugualmente il concorso del giurista penalista, dell'igienista, del medico, del fisiologo, del psicologo, dell'economista, del sociologo, del pedagogista, dell'uomo di scienza, del pratico, del professore e dell'amministratore»<sup>11</sup>.

In assenza di consessi specificamente dedicati, il dibattito sui sistemi penitenziari venne inizialmente affrontato in appendice a discussioni di più ampio respiro, che presentavano profili di affinità con l'organizzazione carceraria. Ad esempio, la *Société Suisse d'Utilité Publique*, già nel 1827 aveva inserito il tema delle istituzioni penali all'ordine del giorno dei lavori della propria assemblea annuale, insieme a quelli dell'istruzione pubblica e dello sviluppo industriale<sup>12</sup>. In Francia, molti dei dibattiti che in quegli anni animavano le sedute della *Académie des sciences morales et politiques*<sup>13</sup> avevano avuto ad oggetto la questione penitenziaria<sup>14</sup>. Tale consesso, inoltre, divenne ben presto una vera e propria palestra in cui i proto-penitenziaristi mettevano alla prova le proprie tesi in merito ai modelli isolazionistici da prediligere. Numerosi, ad esempio, furono gli interventi di Charles Lucas, fra i principali promotori della riforma in Francia<sup>15</sup>.

<sup>11</sup> R. Nulli, *Il diritto punitivo e le discipline penitenziarie al 3° Congresso Penitenziario Internazionale (Roma, 1885). Appunti critici sulle prime tre tesi del programma*, Milano 1886, p. 19.

<sup>12</sup> Cfr. Ch. Monnard, *Session de 1827 de la Société Suisse d'Utilité Publique*, Vevey 1828; il resoconto della discussione intorno alle istituzioni penali si trova alle pp. 33-49.

<sup>13</sup> Fondata in seno all'*Institut de France* nel 1793 con il nome di *Classe des sciences morales et politiques*, l'*Académie* venne ricostituita durante la Monarchia di Luglio su iniziativa del Ministro Guizot, dopo che Napoleone I ne aveva disposto lo smembramento nel 1803. Per la storia dell'*Académie* si veda L. Aucoc, *L'Institut de France et les anciennes Académies*, Paris 1889, e, più di recente, C. Delmas, *Instituer des savoirs d'État. L'Académie des sciences morales et politiques au XIXème siècle*, Paris 2006.

<sup>14</sup> In tale sede, ad esempio, Alphonse Bérenger pronunciò nel 1836 un accorato discorso in cui sosteneva che il conseguimento degli obiettivi di politica criminale individuati dal movimento internazionale di riforma non avrebbero potuto prescindere da un'applicazione generalizzata del nuovo modello detentivo a tutte le strutture carcerarie, sia preventive che penali, del Regno di Francia. Si veda sul punto A. Bérenger, *Des moyens propres a généraliser en France le système pénitentiaire en l'appliquant a tous les lieux de répression du Royaume, a tous les individus qui, a quelque titre ce soit, sont mis sous la main de la justice, et en plaçant les libérés sous la protection organisée de la bienfaisance publique*, in «Memoires de l'Académie royale des sciences morales et politiques de l'Institut de France», seconda serie, I (1837), n. 1, pp. 539-638.

<sup>15</sup> Autore estremamente prolifico, tra i suoi principali scritti in materia penitenziaria si vedano: Ch. Lucas, *Du système pénitentiaire en Europe et aux États-Unis*, 2 voll., Paris 1830; Id., *Conclusion Générale de l'ouvrage sur le système pénitentiaire en Europe et aux États-Unis. Suivie de la deuxième pétition aux chambres sur la nécessité de l'adoption du système pénitentiaire*, Paris 1830; Id., *De la réforme*

Particolarmente significativo fu il primo di questi, pronunciato nel corso di una seduta del 1844, in cui il giurista bretone criticò entrambi i modelli americani, ritenendoli allo stesso modo insufficienti a soddisfare l'esigenza correzionale che, al contrario, avrebbe dovuto essere l'obiettivo principale del trattamento penitenziario. Riferendosi all'opera del prelado romano Carlo Luigi Morichini, autore di un influente trattato sulle istituzioni carcerarie di Roma<sup>16</sup>, Lucas rivendicava la paternità cattolica del principio isolazionistico, quale fondamento di una pena detentiva veramente intesa all'emenda del colpevole<sup>17</sup>. Non tardò a giungere, già nel corso della seduta successiva, la replica del più autorevole dei philadelphiani francesi, Alexis de Tocqueville<sup>18</sup>, il quale tentò di confutare le accuse di insalubrità mosse da Lucas al sistema dell'isolamento continuo<sup>19</sup>. Più cauto era Benoiston de Châteauneuf, il quale, tuttavia, nonostante alcune preliminari critiche ad entrambi i modelli (quello auburniano a causa dell'impraticabilità nel concreto della regola del silenzio durante le ore di lavoro in comune; quello philadelphiano a causa delle conseguenze dannose sulla psiche dei condannati dovute al protrarsi nel tempo dell'isolamento assoluto) dimostrava di prediligere il secondo<sup>20</sup>.

---

*des prisons, ou de la théorie de l'emprisonnement, de ses principes, et de ses moyens, et de ses conditions d'application*, 3 voll., Paris 1836-1838; Id., *Des moyens et des conditions d'une réforme pénitentiaire en France*, Paris 1840; Id., *Observations concernant les changements apportés au projet de loi sur le régime des prisons par la commission de la Chambre des députés, chargée de l'examen de ce projet*, Paris 1842. Sul ruolo di Charles Lucas nello svolgimento delle riforme penitenziarie in Francia, si veda J.G. Petit, *Ces peines obscures. La prison pénale en France. 1780-1875*, Paris 1990, pp. 214-218.

<sup>16</sup> C.L. Morichini, *Degli istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma. Libri tre*, 2 voll., II ed., Roma 1842. Per un approfondimento sulla figura di Morichini e il suo ruolo nei tentativi di riforma carceraria che interessarono lo Stato pontificio alla metà del XIX secolo, si consenta di rinviare a G. Palmieri, *Le prigioni del papa. Cultura, legislazione e pratiche penitenziarie nello Stato pontificio (1831-1870)*, Roma 2025, pp. 191-200.

<sup>17</sup> Ch. Lucas, *Exposé de la question pénitentiaire en Europe et aux États-Unis, suivi d'observations de MM. De Tocqueville, Ch. Lucas et Bérenger*, Paris 1844.

<sup>18</sup> A Tocqueville si deve la principale opera scientifica a sostegno delle tesi dell'isolamento assoluto, frutto delle riflessioni maturate durante un lungo viaggio negli Stati Uniti d'America, nel corso del quale ebbe l'occasione di visitare gli stabilimenti penitenziari organizzati secondo il modello philadelphiano (cfr. G. de Beaumont, A. de Tocqueville, *Du système pénitentiaire aux États Unis et de son application en France, suivi d'une appendice sur les colonies pénales, et de notes statistiques*, 2 voll., Paris 1833). Tutti i suoi scritti in materia penitenziaria sono stati raccolti in M. Perrot (cur.), *Alexis de Tocqueville. Œuvres complètes. Tome IV: Écrits sur le système pénitentiaire en France et à l'étranger*, Paris 1984.

<sup>19</sup> Ch. Lucas, *Exposé de la question pénitentiaire*, cit., pp. 81-91.

<sup>20</sup> L.F. Benoiston de Châteauneuf, *Mémoire sur le système pénitentiaire*, in A.F.A. Mignet (cur.), *Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques*, IV, Paris 1843, pp. 195-222.

Negli Stati preunitari italiani, il tema della riforma penitenziaria venne affrontato in stretta connessione con i suoi risvolti igienico-sanitari. Del resto, i rilevamenti statistici provenienti dalle prime strutture detentive in cui si iniziava a fare applicazione del sistema penitenziario cellulare avevano evidenziato un immediato rapporto di causalità fra il prolungato isolamento individuale e l'emersione di patologie psichiatriche<sup>21</sup>. Per questo motivo, Carlo Ilarione Petitti di Roreto<sup>22</sup>, fra i principali sostenitori italiani della riforma penitenziaria in generale e del modello auburniano in particolare, colse l'occasione della terza riunione degli scienziati italiani, tenutasi a Firenze nel 1841, per avviare anche in Italia la discussione pubblica sulla riforma dei luoghi di pena<sup>23</sup>. L'idea del riformatore piemontese era quella di incalzare i philadelphiani insistendo sull'aspetto sul quale la loro posizione appariva più attaccabile, ossia quello sanitario. A pochi giorni dall'apertura dei lavori, Petitti trasmise ai partecipanti al congresso una breve memoria, sottoscritta anche dal giurista tedesco Karl Joseph Anton Mittermaier e dal toscano Primo Ronchivecchi, in cui illustrava i principali temi del dibattito dottrinario<sup>24</sup>. Premessi alcuni cenni introduttivi sullo sviluppo e la diffusione dei diversi modelli isolazionistici, Petitti entrò nel merito della questione, definendo il sistema philadelphiano «pericoloso e fatale alla salute del corpo e della mente de' detenuti»<sup>25</sup>. Gli effetti nefasti del prolungato isolamento erano stati ampiamente attestati dalla statistica più recente e dai numerosi rapporti degli esperti che si erano recati in visita presso gli stabilimenti organizzati

---

<sup>21</sup> Ad esempio, già nel 1838, il medico svizzero Charles Coindet, basandosi sui dati statistici del penitenziario di Ginevra, in cui veniva praticato un regime detentivo «misto» considerato fra i più all'avanguardia in Europa, segnalava un tasso allarmante di mortalità e di insorgenza di alienazioni mentali fra la popolazione reclusa. Si veda Ch. Coindet, *Mémoire sur l'hygiène des condamnés détenus dans la prison pénitentiaire de Genève*, Paris 1838.

<sup>22</sup> Del quale ci si limita a citare la celebre opera C.I. Petitti di Roreto, *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi di migliorarla. Trattato*, Torino 1840, che costituì il fondamento teorico della successiva stagione di riforme carcerarie del Regno di Sardegna, rimandando a P. Casana Testore, *Introduzione*, in Ead. (cur.), *Carlo Ilarione Petitti di Roreto, Lettere a L. Nomis di Cossilla ed a K. Mittermaier*, Torino 1989, pp. 7-74, per l'ulteriore bibliografia.

<sup>23</sup> Le vicende relative alle discussioni in materia penitenziaria in seno ai congressi degli scienziati italiani sono ricostruite in A. Capelli, *La buona compagnia*, cit., pp. 213-254. Sui congressi degli scienziati italiani in generale, oltre alla bibliografia citata in *ivi*, p. 217, nota 12, si segnalano fra i lavori più recenti: M.P. Casalena, *Per lo Stato, per la Nazione. I congressi degli scienziati in Francia e in Italia (1830-1914)*, Roma 2007; E. Capanna, *Eran quattrocento. Le riunioni degli scienziati italiani: 1839-1847*, Bologna 2011.

<sup>24</sup> Il testo della memoria è stato riprodotto in C.I. Petitti di Roreto, *Questioni igieniche concernenti ai nuovi sistemi penitenziarii, indirizzate alla Sezione di Medicina del terzo Congresso Italiano dai signori Mittermayer, Ronchivecchi e Petitti*, in «Annali di giurisprudenza», pp. 333-358.

<sup>25</sup> *Ivi*, p. 342.

secondo il sistema philadelphiano. Poste queste premesse, lo scritto poneva una serie di interrogativi ai medici circa gli effetti sull'organismo del recluso della privazione di qualsiasi attività motoria, le conseguenze di pratiche sessuali reputate sconvenienti, la dieta da imporre all'interno delle strutture detentive e così via<sup>26</sup>. In buona sostanza, Petitti tralasciò volutamente di trattare gli aspetti giuridici e criminologici della pena detentiva, sollecitando i medici ad esprimersi esclusivamente sulle incontrovertibili conseguenze dell'isolamento prolungato sull'incolumità psico-fisica del detenuto. Ottenne, tuttavia, l'effetto contrario: numerosi interventi, nonostante la formazione prevalentemente medica della platea congressuale, non si limitarono affatto a rispondere ai precisi quesiti posti nel documento introduttivo, ma affrontarono il problema penitenziario in una prospettiva assai più ampia<sup>27</sup>. Molti dei congressisti, peraltro, non concordavano neanche con le conclusioni cui perveniva lo scritto di Petitti. Giovanni Scopoli, ad esempio, riteneva estremamente efficace l'isolamento assoluto come strumento per impedire contatti criminogeni fra i reclusi e liquidava il pericolo di alienazioni mentali, attribuendone la causa alle «già sviluppate aberrazioni dell'intelletto» del condannato<sup>28</sup>.

I risultati concreti prodotti dal dibattito congressuale furono modesti. Ciò tuttavia non scoraggiò Petitti, il quale ripropose il tema l'anno successivo al congresso di Padova<sup>29</sup>. Il *modus operandi*, peraltro, fu il medesimo, ossia quello di indirizzare i lavori congressuali tramite la redazione di un documento programmatico contenente l'indicazione dei temi ad oggetto della discussione. Questa volta Petitti fu ancora più assertivo nel tentativo di restringere il dibattito alle sole questioni igienico sanitarie. L'esito, tuttavia, si rivelò addirittura controproducente per il riformatore piemontese: il consesso dei medici decretò la netta, seppur effimera, prevalenza del fronte philadelphiano, approvando a maggioranza la tesi per cui l'isolamento assoluto, se adottato con alcune minime precauzioni, quali la previsione di visite giornaliere da parte del personale

---

<sup>26</sup> *Ivi*, pp. 350-351.

<sup>27</sup> Molti dei congressisti arricchirono le proprie risposte ai quesiti igienico-sanitari di Petitti con considerazioni personali di politica criminale. Molto discussa, a tale proposito, fu la questione della provenienza geografica dei rei. Francesco Orioli, ad esempio, riteneva che sottoporre all'isolamento assoluto un uomo dell'Italia meridionale avrebbe significato condannarlo con ogni certezza a sviluppare patologie psichiatriche: «Condannate un uomo del mezzogiorno alla solitudine, voi lo sottoporrete ad una tortura comparativamente insopportabile, che finirà facilmente nella disperazione» (*Atti della terza riunione degli scienziati italiani tenuta in Firenze nel settembre del 1841*, Firenze 1841, p. 598).

<sup>28</sup> *Ivi*, p. 597.

<sup>29</sup> Cfr. A. Capelli, *La buona compagnia*, cit., pp. 223-234.

amministrativo della struttura penitenziaria, non avrebbe in alcun modo rappresentato un pericolo per la salute dei condannati<sup>30</sup>.

Il tema venne riproposto, sostanzialmente nei medesimi termini, anche al Congresso di Lucca del 1843, l'ultimo in cui alla questione penitenziaria venne dedicato un così ampio spazio<sup>31</sup>. La posizione dei philadelphiani fu espressa con particolare chiarezza da Carlo Cattaneo, intellettuale di grande prestigio e figura di riferimento della corrente, che evidenziò nella propria relazione introduttiva alcune aporie del sistema auburniano, tra cui l'impossibilità pratica di garantire il silenzio durante le ore di lavoro collettivo<sup>32</sup>. A queste osservazioni replicò Petitti, che distribuì ai congressisti un ampio saggio nel quale riepilogava gli esiti delle precedenti riunioni congressuali e ribadiva le proprie riserve nei confronti del sistema dell'isolamento cellulare assoluto, soprattutto dal punto di vista sanitario<sup>33</sup>. Dopo alcuni giorni di dibattito, tuttavia, i congressisti scelsero di non porre in votazione le posizioni contenute nei due documenti introduttivi, verosimilmente per evitare una frattura esplicita all'interno della comunità scientifica italiana. La triennale esperienza dei congressi degli scienziati sui temi carcerari si concluse, dunque, senza un esito risolutivo. Tratteggiando un bilancio complessivo di tale iniziativa, è possibile coglierne elementi sia positivi che negativi. Se, da un lato, i congressi riuscirono ad accrescere l'attenzione dell'opinione pubblica sul tema della riforma penitenziaria, dall'altro fallirono nell'intento – perseguito in prima persona da Petitti – di orientare il dibattito scientifico verso una linea condivisa.

Le singole esperienze nazionali dimostravano il crescente interesse per la riforma dei luoghi di pena che circolava fra le *élites* culturali, assumendo le dimensioni di una vera e propria «moda penitenziaria»<sup>34</sup>. Quest'ultima coinvolse in modo trasversale medici, architetti, funzionari statali, filantropi e giuristi, accomunati dalla convinzione che fosse necessario rinnovare in profondità il sistema

---

<sup>30</sup> I verbali delle discussioni congressuali sono stati riportati in *Atti della quarta riunione degli scienziati italiani tenuta in Padova nel settembre del 1842*, Padova 1843, pp. 100-122.

<sup>31</sup> Cfr. A. Capelli, *La buona compagnia*, cit., pp. 235-254.

<sup>32</sup> C. Cattaneo, *Rapporto della commissione eletta nel congresso di Padova sulla riforma carceraria*, in *Atti della quinta riunione degli scienziati italiani tenuta in Lucca nel settembre del 1843*, Lucca 1844, pp. 578-591. Sulle teorie penitenziaristiche di Cattaneo, si veda A. Capelli, *Pura e nuda e concentrata pena. L'opzione penitenziaria di Carlo Cattaneo*, in «Storia in Lombardia», V (1986), n. 3, pp. 3-44.

<sup>33</sup> Il documento offerto da Petitti alla discussione è stato trascritto negli atti congressuali solamente in una versione epitomata: C.I. Petitti di Roreto, *Squarcio di uno scritto del conte Ilarione Petitti di Roreto col titolo «Della condizione esordiente delle carceri. Discussione e fatti relativi con alcuni riflessi definitivi»*. Stampato a Firenze e distribuito al quinto congresso, in *Atti della quinta riunione degli scienziati italiani*, cit., pp. 578-591.

<sup>34</sup> A. Capelli, *La buona compagnia*, cit., p. 254.

dell'esecuzione penale. Di fronte alla molteplicità delle iniziative, si avvertì sempre più l'esigenza di un coordinamento a livello sovranazionale tra i protagonisti del movimento riformatore nei vari Paesi, con l'obiettivo di individuare orientamenti comuni e pratiche condivise. A farsi promotore di tale istanza fu un gruppo di intellettuali – in gran parte francesi, inglesi e tedeschi – che prese l'iniziativa di convocare a Francoforte sul Meno, nel settembre del 1846, il primo congresso internazionale dedicato alle questioni penitenziarie<sup>35</sup>. L'incontro, senza precedenti nel panorama europeo, rappresentò il tentativo più ambizioso fino ad allora di costruire uno spazio di confronto stabile tra tutte le eterogenee personalità che, pur provenendo da contesti giuridici e culturali differenti, avevano dato vita al movimento di riforma all'interno del proprio ordinamento nazionale.

Le finalità di tale consesso erano state espresse con estrema chiarezza da Mittermaier nella premessa alla pubblicazione degli atti:

En se réunissant en Congrès, les amis de la réforme des prisons n'ont point eu la prétention de s'ériger en tribunal spécial pour porter un jugement souverain sur la question pénitentiaire à résoudre, et leur avis motivé sur le meilleur système à suivre n'a et ne peut avoir, dans leur pensée, la force d'un arrêt judiciaire. Le but de la réunion a seulement été de mettre en évidence et en commun les faits divers et les opinions différentes qu'avaient à produire sur cette grande question les hommes des divers pays les plus versés dans la science pénitentiaire et dans la pratique des prisons, afin de former, à l'aide de cet échange d'idées et d'expériences réciproques, un ensemble de vues réalisables pour tous, et de faire sortir d'un vote l'opinion de la majorité sur le système d'emprisonnement le plus penal, le plus moral et le plus efficace à substituer au mode d'emprisonnement actuel reconnu vicieux<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Gli organizzatori del congresso inviarono un invito scritto a tutti gli studiosi ed esperti di discipline penitenziarie d'Europa, esortandoli a prendere parte all'iniziativa. Nel testo dell'invito, trascritto in *Débats du congrès pénitentiaire de Francfort-sur-le-Mein, 28, 29 et 30 septembre 1846*, Paris 1847, pp. 2-3, veniva delineato lo spirito che avrebbe dovuto animare il consesso: «Aujourd'hui que les questions qui se rattachent à cette réforme sont agitées dans presque tous les pays, que de nouvelles prisons s'élèvent de toutes parts, que l'accord est presque unanime sur la nécessité d'un changement de système, il paraît urgent de s'entendre sur les bases du système nouveau, et de réunir comme en un faisceau les lumières éparses qui doivent nous guider dans la voie qui s'ouvre devant nous». Il documento, sottoscritto dagli organizzatori, recava i nomi di Christophe Aubanel, William Crawford, Christian Georg Nathan David, Carl August Diez, Édouard Ducpétiaux, Eduard Ludwig von Harnier, Joshua Jebb, Nicholas Heinrich Julius, Philipp Heinrich Lindpaintner, Karl Joseph Anton Mittermaier, Louis-Mathurin Moreau-Cristophe, Friedrich Noellner, Adrien Picot, Whitworth Russell, Willem Hendrik Suringar, Georg Varrentrapp e Karl Theodor Welcker.

<sup>36</sup> *Débats du congrès pénitentiaire de Francfort-sur-le-Mein*, cit., p. VII.

Trattandosi del primo convegno di rilievo internazionale, si decise di concentrare la discussione sulle questioni di più ampio respiro, nel tentativo di individuare principi condivisi. Delle otto deliberazioni adottate al termine dei lavori, sette furono approvate all'unanimità. Esse riguardavano l'adozione dell'isolamento per i detenuti in attesa di giudizio e per le pene di breve durata, nonché la fissazione dei pilastri del trattamento nel lavoro, nell'esercizio fisico all'aria aperta e nell'istruzione, tanto civile quanto religiosa. L'unica decisione a non ottenere il consenso unanime fu quella relativa alle pene di lunga durata: alcuni congressisti espressero infatti riserve sull'opportunità di applicare in tali casi l'isolamento individuale in modo sistematico<sup>37</sup>.

L'ultima decisione assunta dai congressisti di Francoforte fu quella di convocare una seconda riunione, da tenersi a Bruxelles l'anno seguente. Si avvertiva, infatti, l'esigenza di integrare il dibattito avviato a Francoforte, allargandolo ad una serie di istituzioni complementari, ritenute indispensabili per il perfezionamento del sistema penitenziario. Tra queste, rientravano l'organizzazione interna degli istituti di pena, l'architettura carceraria, l'istituzione di società di patronato per i liberati, nonché la creazione di riformatori destinati ai minori condannati<sup>38</sup>.

Anche in questo caso, sebbene durante il dibattito fossero emerse posizioni divergenti, le risoluzioni finali furono approvate quasi all'unanimità e risultarono, di conseguenza, caratterizzate da un livello di generalità tale da poter raccogliere il consenso di tutte le componenti rappresentate. Furono così adottate alcune risoluzioni di principio, tra cui la previsione che i giovani delinquenti venissero destinati a istituti separati, caratterizzati da un regime detentivo meno severo, in considerazione della minore età e della conseguente maggior probabilità di successo del percorso riabilitativo. Vennero inoltre definite alcune condizioni minime da rispettare nella progettazione dei nuovi stabilimenti penali: la rigorosa separazione dei sessi, una capienza massima di 500 detenuti per struttura, la presenza di un osservatorio centrale sul modello del *panopticon* benthamiano, celle individuali ben ventilate e dotate di riscaldamento per i mesi invernali e così via. Infine, si stabilì la necessità di una formazione specifica per il personale di custodia, affinché fosse in grado di esercitare «en même temps une surveillance douce et persuasive sur les détenus»<sup>39</sup>.

---

<sup>37</sup> *Ivi*, pp. 160-161.

<sup>38</sup> L'ordine del giorno dei lavori congressuali e le questioni che avrebbero formato l'oggetto della discussione sono stati trascritti in *Débats du Congrès Pénitentiaire de Bruxelles. Session de 1847*, Bruxelles 1847, pp. 15-16.

<sup>39</sup> *Ivi*, pp. 180-185.

Il congresso si concluse con la proposta di convocare una nuova assemblea per l'anno successivo, lasciando tuttavia irrisolta la questione della sede, che oscillava tra la Svizzera e i Paesi Bassi<sup>40</sup>. L'iniziativa, però, non ebbe seguito, probabilmente a causa delle turbolenze politiche che avevano investito gran parte del continente europeo, e da allora trascorse circa un decennio prima che una simile esperienza di confronto internazionale venisse effettivamente ripresa.

L'occasione per ritornare a discutere in una sede internazionale sui principali problemi legati all'amministrazione penitenziaria si presentò nel 1857, in seno al Congresso internazionale di beneficenza di Francoforte sul Meno<sup>41</sup>. Il fatto che il tema delle istituzioni carcerarie fosse stato affrontato insieme a quello dell'assistenzialismo era indicativo della mentalità che animava la maggioranza del movimento riformatore delle carceri ancora alla metà del XIX secolo. Criminalità e pauperismo erano due fenomeni intrinsecamente connessi: entrambi venivano concepiti come fattori ineliminabili della società e affrontati con il medesimo spirito paternalistico<sup>42</sup>. Non è un caso che molti degli esponenti della prima generazione di *prison reformers* fossero mossi principalmente da un interesse di natura filantropica e provenissero da contesti fortemente connotati in chiave religiosa<sup>43</sup>. Per questo motivo, al segretario del comitato organizzativo

---

<sup>40</sup> *Ivi*, p. 186.

<sup>41</sup> Per qualche notizia sulle origini dei congressi internazionali di beneficenza, il primo dei quali si tenne nel 1856 a Bruxelles, si veda A. de Potter, *Du paupérisme. A propos du Congrès Internationale de Bienfaisance*, in «Revue trimestrielle», IV (1857), n. 3, pp. 301-328.

<sup>42</sup> È significativo constatare che molti degli studi dedicati all'amministrazione dei luoghi di pena trattassero contestualmente anche delle istituzioni caritatevoli e dei mezzi di contrasto alla povertà. Si veda ad esempio C.I. Pettiti di Roreto, *Saggio sul buon governo della mendicizia, degli istituti di beneficenza e delle carceri*, Torino 1837, II, pp. 391-392, che spiegava così il motivo per cui ritenne opportuno trattare tali argomenti in un unico volume: «Forse parrà ad alcuni che [il tema dei luoghi di pena] non si possa collegare con quelli prima trattati, che sono relativi alla sola beneficenza; ma se si considera che la mendicizia e gl'istituti di beneficenza, da quali essa viene soccorsa, furono da noi esaminati non tanto qual oggetto caritativo, quanto altresì come materia d'ordine pubblico e di politica, si scorgerà di leggieri che il buon governo delle carceri ha molta relazione con tali argomenti [...]. Il buon governo pertanto delle carceri e de' carcerati debbe anch'esso contribuire a correggere l'abuso della mendicizia ed a soccorrere indirettamente la classe povera».

<sup>43</sup> Un fenomeno assai diffuso a partire dall'inizio del XIX secolo, specialmente in Francia, era quello dell'associazionismo di stampo filantropico. Si veda sul punto C. Duprat, *Punire e guarire. 1819: la prigione dei filantropi*, in M. Perrot (cur.), *L'impossibile prigione*, Milano 1981, pp. 55-91, che ricostruisce la storia delle varie associazioni aventi come scopo il sostegno morale e materiale dei condannati in carcere, in particolare quella della *Société Royale des Prisons*, che fu il primo ente filantropico di questo genere ad essere istituito su iniziativa governativa. Ma, al di là dei fenomeni associativi, non bisogna neanche trascurare lo sforzo individuale di

del congresso di Francoforte, il medico tedesco Georg Varrentrapp<sup>44</sup>, sembrò naturale tracciare una linea di continuità fra i congressi unicamente penitenziari degli anni '40, di cui lui stesso era stato uno dei principali promotori, e quelli degli anni '50, in cui in cui la discussione era stata estesa a «tous les problèmes qui touchent à l'amélioration du sort des classes laborieuses et pauvres»<sup>45</sup>. Del resto, molti dei partecipanti erano gli stessi e numerose questioni trattate a Francoforte nel 1846 e a Bruxelles nel 1847 si ponevano a cavallo fra l'assistenzialismo e la repressione<sup>46</sup>. Sul punto insistette particolarmente August von Bethmann-Hollweg, nominato all'unanimità Presidente dell'assemblea congressuale, che nel suo discorso inaugurale enucleò i principali problemi delle società contemporanee, individuandoli nel progressivo impoverimento delle masse popolari, nella perdita di valori morali nelle classi inferiori e nel conseguente aumento dei fenomeni criminosi<sup>47</sup>. I rimedi a tali problemi erano, rispettivamente, la beneficenza verso i bisognosi, l'educazione dei ceti popolari e il miglioramento dei luoghi di pena, tra i quali Bethmann-Hollweg tracciava un denominatore comune consistente nello spirito di carità che avrebbe dovuto innervare allo stesso modo tutti e tre gli indirizzi di riforma.

---

numerosi uomini e donne che dedicarono parte della propria vita all'assistenzialismo carcerario, come ad esempio, Elizabeth Fry, Sarah Martin, Giulia Colbert di Barolo, ecc. Sul punto si rimanda a A. Capelli, *La buona compagnia*, cit., p. 114, e alla bibliografia ivi citata.

<sup>44</sup> Fra i principali esponenti del movimento di riforma carceraria in Germania, Varrentrapp era un convinto sostenitore del modello philadelphiano dell'isolamento assoluto. Le sue tesi penitenziaristiche si trovano espresse in G. Varrentrapp, *Ueber Pönitentiarsysteme, insbesondere über die vorgeschlagene Einführung des pennsylvanischen Systems in Frankfurt*, Frankfurt a.M. 1841; Id., *De l'emprisonnement individuel: sous le rapport sanitaire et des attaques dirigées contre lui par MM. Charles Lucas et Léon Faucher à l'occasion du projet de loi sur la réforme des prisons présenté par le gouvernement*, Paris 1844. Per alcuni cenni biografici, si veda A. Bernabò Silorata, *Giorgio Varrentrapp*, in «Rivista di discipline carcerarie», XVII (1887), pp. 455-462.

<sup>45</sup> Si veda il discorso d'apertura dei lavori congressuali di Varrentrapp, trascritto in *Congrès International de Bienfaisance de Francfort-sur-le-Mein. Session de 1857*, Frankfurt a. M. 1858, I, pp. 41-43.

<sup>46</sup> Un tipico esempio di istituzione dai contorni sfumati è quello delle Società di patronato per i fuoriusciti dal carcere, delle associazioni a base volontaristica, finalizzate a favorire il reinserimento sociale dei condannati al termine del periodo di condanna. Sul punto si pronunciava la risoluzione n. 8 del congresso penitenziario di Francoforte del 1846, che definì le Società di patronato «le complément indispensable de la réforme pénitentiaire» (*Débats du congrès pénitentiaire de Francfort-sur-le-Mein, 28, 29 et 30 septembre 1846*, Paris 1847, p. 161).

<sup>47</sup> Il discorso di Bethmann-Hollweg è stato trascritto in in *Congrès International de Bienfaisance de Francfort-sur-le-Mein. Session de 1857*, cit., pp. 44-51.

Questa impostazione influenzò in maniera diretta sia la definizione dell'ordine del giorno dei lavori sia il contenuto delle risoluzioni adottate<sup>48</sup>. Nel riaffermare il valore irrinunciabile dell'isolamento cellulare come metodo punitivo primariamente orientato alla correzione del reo, i congressisti si adoperarono per precisarne le condizioni di attuazione e i limiti applicativi, facendo riferimento, tra l'altro, agli aspetti edilizi degli istituti penitenziari, alla durata della pena e alla necessità di un'adeguata formazione del personale di sorveglianza. Tra le misure adottate, si delinearono anche i criteri per la concessione della liberazione condizionale, considerata uno strumento essenziale per incentivare la buona condotta del detenuto e favorire l'esito positivo del percorso riabilitativo.

Particolare attenzione fu riservata al tema della reclusione minorile, ritenuto l'ambito decisivo nella lotta alla criminalità, in quanto avente come scopo quello di «interrompere la transmission héréditaire de la dégradation et des vices des parents aux enfants»<sup>49</sup>. Il lavoro – agricolo o industriale, a seconda dell'origine sociale del minore – veniva individuato come cardine del trattamento rieducativo dei minori. Si sottolineò, inoltre, la necessità di una netta separazione tra giovani condannati, mendicanti e reclusi *ad correctionem patris*, allo scopo di prevenire fenomeni di reciproca corruzione e consentire una più efficace individualizzazione del percorso di recupero.

### 3. I congressi «ufficiali» e la Commissione penitenziaria internazionale

A seguito del congresso di Francoforte del 1857, molti dei partecipanti lamentarono che lo spazio dedicato alla discussione dei sistemi penitenziari fosse stato insufficiente per trattare in maniera esaustiva un tema così complesso e delicato. Un'osservazione ricorrente, inoltre, riguardava l'efficacia limitata dei congressi penitenziari, spesso percepiti come luoghi di confronto esclusivamente erudito, incapaci di tradurre le deliberazioni teoriche in provvedimenti legislativi o amministrativi che avessero un impatto sostanziale sulla realtà degli istituti penali europei. Già nel 1847, in apertura del congresso di Bruxelles, il presidente dell'assemblea, Pierre-François Van Meenen, aveva messo in guardia i partecipanti dal rischio di cadere in discussioni ripetitive e inconcludenti, animate dall'ansia di raggiungere l'unanimità a ogni costo. La sua ammonizione – «*piétiner n'est point marcher*»<sup>50</sup> – suonava come un monito eloquente contro la sterilità delle discussioni. Il vero ostacolo, in realtà, risiedeva nell'assenza di un

---

<sup>48</sup> *Ivi*, pp. 326-332.

<sup>49</sup> *Ivi*, p. 331.

<sup>50</sup> *Débats du Congrès Pénitentiaire de Bruxelles. Session de 1847*, cit., p. 24.

valido raccordo tra i dibattiti congressuali e le autorità governative nazionali. Mancava, in buona sostanza, quel carattere di ufficialità necessario a tradurre le risoluzioni congressuali in concrete politiche pubbliche.

Un momento decisivo in questo processo di istituzionalizzazione si verificò nel 1870, in occasione del congresso penitenziario americano di Cincinnati. L'intuizione originaria deve attribuirsi a Enoch Cobb Wines<sup>51</sup>, segretario della *Prison Association* dello Stato di New York, il quale aveva a sua volta preso spunto da un'estemporanea suggestione di Vladimir Alexandrovich Sollohub, direttore della casa di correzione di Mosca, che vi aveva fatto riferimento in un rapporto sullo stato degli istituti detentivi in Russia, pubblicato nel bollettino dell'associazione newyorkese<sup>52</sup>. Nel suo intervento al Congresso di Cincinnati, Wines elencò i benefici che l'organizzazione di un simile consesso internazionale avrebbero apportato alla causa dei *prison reformers*: instaurazione di uno spazio ufficiale di dialogo fra esperienze profondamente diverse, fissazione di principi e obiettivi comuni, sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi carcerari<sup>53</sup>. La proposta di Wines registrò il consenso pressoché unanime dei principali

<sup>51</sup> Fra i principali studiosi del fenomeno penitenziario negli Stati Uniti d'America, Wines diede alle stampe un enciclopedico trattato, in cui veniva esposto lo stato della riforma delle carceri nella quasi totalità dei Paesi del mondo: E.C. Wines, *The State of Prisons and of Child-saving Institutions in the Civilized World*, Cambridge 1880. Ampio spazio dell'opera è dedicato ai congressi internazionali, tema assai caro all'autore, che illustrò in alcuni passaggi le ragioni che lo spinsero a organizzare il Congresso di Londra nel 1872: «If ever true and solid penitentiary reform is had, it must in the end be through the action of governments; therefore it would be desirable to enlist the interest and co-operation of governments in this international study, that so their delegates might keep them *au courant* of both experiment and opinion» (*ivi*, p. 47).

<sup>52</sup> W. Sollohub, *The prison question in Russia*, in *Twenty-fourth Annual Report of the Executive Committee of the Prison Association of New York, and Accompanying Documents, for 1868*, Albany 1869, p. 576: «Is not the auspicious initiative of the Prison Association of New York the harbinger of an international congress of prison discipline! Might not such a congress determine the immutable basis of every penitentiary system, giving at the same time due consideration to the topographical and ethnographical exigencies of each country? Such, it would seem, is the demand of the age; and this brief sketch closes with the proposition, submitted to all who are interested in the future of prisons, to convoke an international re-union of specialists and jurisconsults, who, under the patronage of their respective governments, should be charged with the duty of giving to penitentiary science its definitive principles». Wines diede concretamente seguito alla suggestione di Sollohub condividendo l'utilità di un simile consesso internazionale con il comitato organizzatore del Congresso di Cincinnati, che approvò l'inserimento della questione nel programma dei propri lavori congressuali. Sul punto *Twenty-fifth Annual Report of the Executive Committee of the Prison Association of New York, and Accompanying Documents, for 1869*, Albany 1870, p. 496.

<sup>53</sup> E. Wines, *An International Congress on Penitentiary and Reformatory Discipline*, in *Transactions of the National Congress on Penitentiary and Reformatory Discipline*, cit., pp. 259-260.

esperti a livello globale<sup>54</sup>. Il primo congresso si svolse a Londra nel 1872 e fu frutto di un considerevole sforzo organizzativo che Wines portò avanti in prima persona. Il riformatore americano, infatti, nell'estate del 1871 effettuò un lungo viaggio in Europa dove venne ricevuto personalmente da numerosi ministri e alti funzionari del vecchio continente, con i quali discusse della partecipazione dei rispettivi Paesi al Congresso di Londra<sup>55</sup>.

I lavori del Congresso si dividevano in due parti distinte. Nella prima parte, i delegati dei vari ordinamenti nazionali erano chiamati a svolgere un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento della riforma penitenziaria nel proprio Paese. Il comitato organizzativo aveva predisposto un elenco di 69 domande relative ai più disparati aspetti dell'amministrazione carceraria e del sistema penale in generale, di cui i relatori avrebbero dovuto tenere conto nei propri interventi<sup>56</sup>. La seconda parte, invece, era dedicata al dibattito sulle principali questioni penitenziaristiche, raggruppate a loro volta in tre distinte sezioni: la prima dedicata alle misure di prevenzione della delinquenza, la seconda al trattamento del condannato in esecuzione della pena detentiva e la terza alle modalità per favorirne reinserimento sociale una volta espiata la pena.

Da questo punto di vista, si può affermare che a Londra vennero definiti i lineamenti del «manifesto» della scienza penitenziaria occidentale. Al netto delle divergenze su numerose questioni all'ordine del giorno, specialmente in merito al modello isolazionistico da prediligere, la relazione conclusiva del Presidente del comitato organizzativo, George Woodyatt Hastings, fissava i principi comuni ai quali i singoli legislatori nazionali avrebbero dovuto ispirarsi nel configurare il proprio ordinamento penitenziario:

---

<sup>54</sup> Nel suo intervento al Congresso americano di Cincinnati, Wines citò solamente alcuni degli autori che espressero il loro sostegno all'istituzione di un consesso internazionale di penitenziaristi. Tra questi spiccavano i nomi di Florence Nightingale, Mary Carpenter, Walter Crofton, Arnould Bonneville de Marsangy e altri ancora. Cfr. E. Wines, *An International Congress on Penitentiary and Reformatory Discipline*, cit., pp. 255-259.

<sup>55</sup> L'esito del viaggio e, in generale, il processo organizzativo del congresso di Londra sono raccontate dallo stesso Wines in E.C. Wines, *The State of Prisons*, cit., pp. 47-48.

<sup>56</sup> A titolo esemplificativo, ai delegati veniva chiesto di illustrare il riparto delle competenze amministrative, i criteri di classificazione degli istituti detentivi e dei detenuti, le modalità di selezione del personale di sorveglianza, l'organizzazione del lavoro carcerario e dell'istruzione civile e religiosa, i provvedimenti disciplinari praticati, le norme in materia di corrispondenza e visite dall'esterno, lo stato dell'edilizia carceraria, i dati forniti dalla statistica penitenziaria e così via. Cfr. *Prisons and Reformatories at Home and Abroad, being the Transactions of the International Penitentiary Congress held in London. July 3-13, 1872. Including Official Documents, Discussions, and Papers presented to the Congress*, London 1872, pp. 1-5

Recognising as the fundamental fact that the protection of society is the object for which penal codes exist and the treatment of criminals is devised, the Committee believes that this protection is not only consistent with, but absolutely demands, the enunciation of the principle that the moral regeneration of the prisoner should be a primary aim of prison discipline. To attain this aim, hope must always be a more powerful agent than fear; and hope should therefore be constantly sustained in the minds of prisoners by a system of rewards for good conduct and industry, whether in the shape of a diminution of sentence, a participation in earnings, a gradual withdrawal of restraint, or an enlargement of privilege [...]. In the treatment of criminals, all disciplinary punishments that inflict unnecessary pain or humiliation should be abolished [...]. Work, education, and religion are consequently the three great forces on which prison administrators should rely. But to carry out these principles individualization becomes essential<sup>57</sup>.

Tra le deliberazioni assunte all'esito del Congresso di Londra del 1872 vi fu l'istituzione di una Commissione Penitenziaria Internazionale, una sorta di «giunta esecutiva» composta dai rappresentanti dei Paesi promotori dei Congressi internazionali<sup>58</sup>. La creazione di tale organismo rispondeva all'esigenza immediatamente avvertita di garantire una continuità nell'opera di coordinamento e armonizzazione tra gli ordinamenti penitenziari nazionali, anche negli intervalli tra una sessione congressuale e l'altra<sup>59</sup>. Di conseguenza, oltre all'onere

<sup>57</sup> *The Concluding Meeting*, in *Prisons and Reformatories at Home and Abroad*, cit., pp. 539-540.

<sup>58</sup> La Commissione penitenziaria, riunitasi per la prima volta a Bruxelles dal 25 al 27 giugno 1874, era originariamente composta dallo statunitense Enoch Cobb Wines, in qualità di presidente, dall'italiano Martino Beltrani-Scalia, dall'austriaco J. Frey, dallo svizzero Louis Guillaume, dal francese Loyson, dall'olandese Meinardus Siderius Pols, dal Belga Jean Stevens, dal tedesco Franz von Holtendorff, dal russo Vladimir Alexandrovich Sollohub e dall'inglese George Woodyatt Hastings. Cfr. *Bulletin de la Commission pénitentiaire internationale*, n.s., I, livraison 2, San Pietroburgo-Neuchâtel 1887, pp. 1-2.

<sup>59</sup> I processi verbali delle sedute della Commissione penitenziaria internazionale sono stati integralmente pubblicati, fin dagli anni in cui la Commissione non aveva ancora una struttura permanente. Qui di seguito sono riportati in ordine cronologico i riferimenti bibliografici di ciascuna sessione: I. Bruxelles – 1874: *Bulletin de la Commission pénitentiaire internationale*, n.s., I, livraison 2, San Pietroburgo-Neuchâtel 1887, pp. 1-18; II. Bruchsal – 1875: *ivi*, pp. 19-51; III. Bruxelles – 1877: *ivi*, pp. 52-68; IV. Parigi – 1878: *ivi*, pp. 69-97; V. Stoccolma – 1878: *Le congrès pénitentiaire international de Stockholm. 15-26 Août 1878. Comptes-rendus des séances publiés sous la direction de la Commission pénitentiaire internationale*, I, Stockholm 1879, pp. 15-66; VI. Parigi – 1880: *Bulletin de la Commission pénitentiaire internationale*, I, Roma-Neuchâtel 1880 (in realtà 1884), pp. 1-64; VII. Lucerna – 1882: *ivi*, pp. 65-101; VIII. Roma – 1885: *Actes du congrès pénitentiaire international de Rome. Novembre 1885*, I, Roma 1887, pp. 5-47; IX. Berna – 1886: *Procès-verbaux des séances de la Commission pénitentiaire internationale. Session de Berne, septembre 1886*, San Pietroburgo 1886 (anche in *Bulletin de la Commission pénitentiaire internationale*, III, San Pietroburgo-Neuchâtel 1887, pp. 23-102); X. Ginevra – 1889: *Procès-verbaux des séances de la Commission pénitentiaire internationale. Session de Genève, septembre-octobre 1889*, San Pietroburgo

di occuparsi materialmente dell'organizzazione dei congressi, gli obiettivi primari di questo nuovo organo erano di gettare le basi per una statistica penitenziaria condivisa a livello internazionale e di vigilare sullo stato della riforma penitenziaria nei vari Paesi che vi avevano aderito<sup>60</sup>.

La Commissione, inizialmente priva di una struttura formalizzata e di procedure codificate atte a disciplinarne l'attività, si consolidò rapidamente, dotandosi di un regolamento ufficiale che ne definiva compiti, composizione e modalità operative, sancendone così la definitiva istituzionalizzazione. Il regolamento venne elaborato nel corso della sessione di Stoccolma del 1877, definitivamente approvato nella sessione di Parigi del 1880<sup>61</sup> e integrato con un *complément et acte interprétatif* nella seduta di Berna del 1886<sup>62</sup>. A partire dal 1880 la

---

1889 (anche in *Bulletin de la Commission pénitentiaire internationale*, n.s., livr. 1-2, San Pietroburgo-Neuchâtel 1889, pp. 1-67); XI. San Pietroburgo – 1890: *Actes du congrès pénitentiaire international de Saint-Petersbourg. 1890. Procès-verbaux des séances*, I, San Pietroburgo 1890, pp. 667-696; XII. Ginevra – 1893: *Bulletin de la Commission pénitentiaire internationale*, n.s., livraison 1, Melun 1894, pp. 15-41; XIII. Parigi – 1895: *Procès-verbaux des séances de la Commission pénitentiaire internationale. Session de Paris, juin-juillet 1895*, Paris 1895 (anche in *Bulletin de la Commission pénitentiaire internationale*, quatrième série, 1896, n. 1, pp. 1-34); XIV. Bruxelles – 1897: *Procès-verbaux des séances de la Commission pénitentiaire internationale. Session de Bruxelles, septembre 1897*, Bruxelles-Berna 1897 (anche in *Bulletin de la Commission pénitentiaire internationale*, quatrième série, 1898, n. 3, pp. 297-339). Per i verbali delle riunioni successive dell'organo (1900-1949) si rimanda ad un utile riepilogo dattiloscritto, intitolato *Procès-verbaux des Sessions de la Commission Pénitentiaire Internationale*, conservato presso la BNF (*Bibliothèque Nationale de France*).

<sup>60</sup> Cfr. *Bulletin de la Commission pénitentiaire internationale*, n.s., livraison 2, San Pietroburgo-Neuchâtel 1887, cit., pp. 3-4.

<sup>61</sup> Copia del regolamento si trova in *Bulletin de la Commission Pénitentiaire Internationale*, I, Rome-Neuchâtel 1880, pp. 1-3. Il regolamento formalizzava alcune prassi che si erano consolidate nei primi anni di vita dell'organo: stabiliva che ciascuno Stato membro avrebbe potuto disporre di un unico voto, ancorché la propria delegazione fosse composta da più di un rappresentante (art. 3); fissava il numero di riunioni minime a una ogni due anni (art. 4); istituiva una giunta esecutiva, composta da un presidente, un vice-presidente e un segretario, con il compito di rappresentare l'organo e dare attuazione alle deliberazioni collegiali (art. 5); affidava ufficialmente alla Commissione il compito di stabilire la data e il luogo dei congressi penitenziari (art. 8); le attribuiva il compito di intrattenere relazioni con le associazioni interessate alla questione penitenziaria e a favorire la creazione di simili enti ove ancora non esistessero (art. 10); determinava le modalità di finanziamento dell'organo (art. 11).

<sup>62</sup> Il testo del provvedimento interpretativo, insieme ad un breve riepilogo delle motivazioni che hanno portato alla sua approvazione, si trova in *Bulletin de la Commission Pénitentiaire Internationale*, III, San Pietroburgo-Neuchâtel 1887, cit., pp. 11-22. Nello specifico, il provvedimento: delineava con maggiore precisione le attribuzioni della Commissione e ne ribadiva la natura meramente consultiva e non vincolante per gli Stati membri delle risoluzioni da essa adottate; specificava che la carica di membro della Commissione era da intendersi a titolo gratuito; determinava con esattezza le modalità con cui dovesse essere

Commissione penitenziaria internazionale iniziò anche a curare l'edizione periodica, in lingua francese, del proprio *Bollettino*, all'interno del quale venivano pubblicati i progetti di legge e le leggi effettivamente approvate dai vari governi nazionali in materia penitenziaria, oltre a numerosi contributi originali sulle varie questioni al centro del dibattito internazionale.

Il lavoro costante della Commissione favorì il consolidamento dell'esperienza congressuale. Al congresso di Londra seguirono, a cadenza più o meno regolare, altri undici congressi (Stoccolma nel 1878, Roma nel 1885, San Pietroburgo nel 1890, Parigi nel 1895, Bruxelles nel 1900, Budapest nel 1905, Washington nel 1910, ancora Londra nel 1925, Praga nel 1930, Berlino nel 1935, L'Aia nel 1950) che videro progressivamente aumentare il tasso di adesione e la rappresentanza nazionale<sup>63</sup>.

La principale caratteristica di questa nuova serie di congressi penitenziari risiedeva nella composizione ibrida della platea congressuale, composta sia da delegati ufficiali, sia da privati cittadini e rappresentanti di organizzazioni e associazioni interessate al tema. L'idea dei promotori era quella di realizzare un vero e proprio «concile pénitentiaire œcuménique»<sup>64</sup>, in cui venisse data voce a ciascuna delle composite realtà che animavano l'universo carcerario. In questo senso i congressi penitenziari divennero uno dei luoghi privilegiati della dialettica fra diverse metodologie di analisi del fenomeno criminale. Se, almeno nelle prime edizioni, la discussione congressuale era dominata da un approccio dottrinario di stampo liberale, in base al quale l'origine della delinquenza andava ricercata nella corruzione morale del reo, a partire dagli anni '80 dell'Ottocento le riflessioni sulla tecnica penitenziaria si arricchirono progressivamente del contributo della criminologia e di varie scienze «complementari», quali l'antropologia, la sociologia, la psicologia e la biologia.

Particolarmente significativa è altresì l'attenzione dei congressisti, maturata almeno a partire dalla sessione di San Pietroburgo del 1890, a scongiurare le accuse di autoreferenzialità: un rischio estremamente concreto, dato l'elevato livello tecnico dei dibattiti congressuali. Da questo assunto derivò la decisione

---

tenuta la statistica penitenziaria internazionale; chiariva che il contributo degli Stati membri al finanziamento dell'organo non era vincolante, trattandosi piuttosto di una «obligation morale».

<sup>63</sup> Un'efficace ricognizione delle principali risoluzioni adottate nei congressi penitenziari svolti sino 1905 è svolta in R. De Notaristefani, *Penitenziari (sistemi)*, in *Il Digesto italiano*, XVIII, parte II, Torino 1906, pp. 17-21.

<sup>64</sup> La citazione è tratta dal discorso pronunciato da Wines in apertura della riunione della Commissione penitenziaria internazionale di Bruxelles del 1874, trascritto in *Bulletin de la Commission pénitentiaire internationale*, n.s., livraison 2, San Pietroburgo-Neuchâtel 1887, cit., p. 7.

di affiancare alla discussione scientifica anche iniziative più marcatamente finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della riforma carceraria<sup>65</sup>. A San Pietroburgo, ad esempio, vennero organizzati eventi la cui partecipazione non era riservata esclusivamente alla platea congressuale, come l'inaugurazione di monumenti dedicati ai padri del movimento di riforma, l'indizione di un concorso a premi per la migliore opera biografica sulla figura di John Howard e la programmazione di numerose conferenze di stampo divulgativo aperte al pubblico<sup>66</sup>. Si era dunque individuato il nodo centrale, da cui sarebbe dipeso il successo dell'intera esperienza congressuale: non tanto l'elaborazione e la solenne affermazione di principi e teorie estratte, quanto la loro effettiva ricezione da parte degli ordinamenti nazionali e, soprattutto, la loro capacità di produrre risultati concreti qualora recepite.

#### 4. *Centralità della questione penitenziaria nel dibattito italiano sui sistemi punitivi*

La riforma del sistema penitenziario era uno dei grandi temi al centro del dibattito pubblico tra Ottocento e Novecento. La questione si inseriva nell'ambito del più generale interesse degli ordinamenti europei (e il neonato Regno d'Italia fra questi) per il rinnovamento dei sistemi punitivi. Nel volgere di meno di un secolo, le istituzioni penali dell'Antico Regime erano state progressivamente smantellate e sostituite da pratiche punitive ispirate a criteri di maggiore moderazione e razionalità. Emblematica, in tal senso, fu la testimonianza del citato Van Meenen che, al congresso di Bruxelles, ormai ultrasettantenne, rievocava davanti all'assemblea i ricordi della propria giovinezza, segnati dalla brutalità delle pene corporali e dalle cruente modalità di esecuzione della pena

---

<sup>65</sup> La maggiore attenzione alla divulgazione delle idee della riforma fu una delle principali novità del congresso di San Pietroburgo. Se ne dà conto in P. Nocito, *Il Congresso Penitenziario Internazionale di Pietroburgo*, in «Nuova Antologia», terza serie, XXVIII (1890), pp. 243-277.

<sup>66</sup> Gli argomenti trattati in queste conferenze erano estremamente generali e avevano per scopo quello di illustrare in maniera chiara i principali valori propugnati dai *prison reformers*. Così, ad esempio, il Presidente dell'assemblea congressuale, il russo-polacco Włodzimierz Spasowicz, parlò dell'importanza di John Howard nell'aver gettato le basi della moderna scienza penitenziaria, l'italiano Tancredi Canonico illustrò i miglioramenti apportati al sistema carcerario grazie all'influenza del movimento di riforma e quelli da perseguire negli anni successivi, il tedesco Eugen von Jagemann tenne una lezione sugli strumenti preventivi di contrasto alla criminalità e il francese Louis Herbette condivise alcune riflessioni sulla naturale vocazione internazionale delle discipline carcerarie. Il testo dei quattro discorsi è stato trascritto in *Actes du congrès pénitentiaire international de Saint-Petersbourg, 1890. Procès-verbaux des séances*, I, San Pietroburgo 1892, pp. 701-792.

capitale, descrivendole come vestigia di un passato remoto e superato<sup>67</sup>. Negli anni immediatamente successivi all'unificazione nazionale, nel Regno d'Italia, dove era ancora vigente – salvo alcune significative eccezioni territoriali – il codice penale sardo del 1857, sopravvivevano numerosi istituti e pratiche punitive che riflettevano una concezione della giustizia penale ancora fortemente legata alla tradizione. Di fronte a queste persistenze, si faceva sempre più pressante l'appello, proveniente tanto dalla dottrina quanto dall'opinione pubblica più sensibile, a un ripensamento profondo dell'architettura penale nazionale.

Nel 1861, il friulano Pietro Ellero fondò il celebre *Giornale per l'abolizione della pena di morte*, intorno al quale si raccolse il fronte più attivo e autorevole del movimento abolizionista (italiano e non solo)<sup>68</sup>. A differenza della stagione tardo-settecentesca, questa nuova ondata di opposizione alla pena capitale poté giovare della parallela diffusione del movimento di riforma penitenziaria delle carceri, che andava progressivamente affermandosi negli ordinamenti occidentali. La diffusione delle istanze promosse dai *prison reformers* conferì nuova linfa alla polemica abolizionista, offrendo una concreta alternativa al ricorso alla pena capitale. Le moderne strutture penitenziarie, infatti, si presentavano infatti come strumenti di punizione e correzione più efficaci e, soprattutto, più umani rispetto ai tradizionali bagni penali, la cui durezza non si discostava sostanzialmente dalla brutalità del patibolo.

Le due questioni vennero quindi spesso affrontate in stretta connessione l'una con l'altra<sup>69</sup>: «Egli è indubbio – argomentava Enrico Pessina proprio sulle

<sup>67</sup> *Débats du Congrès Pénitentiaire de Bruxelles. Session de 1847*, cit., p. 20.

<sup>68</sup> Del resto, era chiaro allo stesso Pietro Ellero che il *Giornale* non avrebbe dovuto limitarsi alla sola propagazione del movimento abolizionista, ma, al contrario, avrebbe dovuto ambire alla riforma del sistema penale nel suo complesso: «Se non che, lo scopo della rivista s'estende più di quello che a primo aspetto sembri; poiché la tesi dell'abolizione del supplicio capitale si collega a tant'altre, che quasi tutta la ragion penale, e fors'anco la ragion politica, ne rimangon comprese. In fatti una riforma sociale e giuridica suppone un coordinamento, un'armonia in tutti gli altri istituti; ed è tanto necessario ed insito alla libertà il rispetto della personalità umana, come alla tirannide implicito e necessario n'è lo sprezzo. Per che, propugnando noi la inviolabilità de' diritti angusti della persona, cooperiamo ai fini eterni della libertà, della giustizia e dell'umanità» (P. Ellero, *Programma*, in «Giornale per l'abolizione della pena di morte», I (1861), p. 7). Sulla storia del *Giornale* il lavoro più completo e documentato è quello di A. Torini, *La battaglia abolizionista in Italia. Il Giornale per l'abolizione della pena di morte (1861-1864)*, Roma 2020, cui si rimanda anche per ulteriori riferimenti bibliografici.

<sup>69</sup> Queste, ad esempio, erano le parole del giurista spagnolo Emilio Borso di Carminati, pronunciate nel corso di una conferenza presso la *Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación*: «Combattuta da me allora la necessità [della pena di morte] sotto i suoi quattro aspetti, ontologico, storico, intrinseco e matematico, e considerando il delitto come un atto della volontà, questa, vi diceva, deve essere la sola responsabile. Contro quella tutti i vostri

pagine del *Giornale* elleriano – che alla giustizia penale fondata sul patibolo è chiamato a sottentrare il sistema penitenziario, come alla legge della forza che dominava la società del passato sottentra la legge della ragione e della giustizia»<sup>70</sup>. Il parallelismo venne riproposto anche nelle discussioni del *Primo congresso giuridico italiano*, tenutosi a Roma nel 1872. In quella sede, era stato Francesco Carrara a sollevare la questione, intervenendo nella discussione relativa alla prima delle tesi all'ordine del giorno dei lavori, dedicata proprio al tema dell'abolizione della pena capitale. Il penalista lucchese, un tempo scettico circa le nuove teorie penitenziarie<sup>71</sup>, ne appariva ora un convinto sostenitore, arrivando a definire la riforma carceraria imprescindibile ai fini della pubblica sicurezza e, in quanto tale «il primo dovere del governo»<sup>72</sup>.

In tal modo, un utilizzo sempre più diffuso della pena della reclusione, da eseguirsi secondo i canoni del modello penitenziario, divenne progressivamente l'obiettivo comune di un'intera generazione di penalisti che, sull'esempio di Pellegrino Rossi, consideravano tale nuova pratica punitiva «la peine par excellence dans les sociétés civilisées»<sup>73</sup>. Costoro, tuttavia, si erano formati sui testi dei grandi maestri del primo Ottocento (principalmente Gian Domenico Romagnosi e Giovanni Carmignani), i quali, a loro volta influenzati dalla concezione beccariana del diritto penale difensivo e della conseguente funzione general-

---

rigori; ma non contro la vita, diritto sacrosanto, dono del Cielo, al quale non potete attentare senza disconoscere l'onnipotenza di Colui, che avendola data alla creatura, è l'unico e il solo, che può toglierla. E come castigare quella, rispettando questa? Come si annulla e si assoggetta? Per mezzo di un buon sistema penitenziario» (E. Borso di Carminati, *La pena di morte di fronte alla necessità, alla giustizia e alla morale. Conferenze pronunziate nell'Accademia valenziana di legislazione e giurisprudenza nell'anno accademico 1881-1882*, trad. it. a cura di P. Lanza, Lucca 1883, pp. 100-101). Il testo del discorso di Borso di Carminati è confluito, insieme ad analoghi interventi di illustri esponenti del movimento abolizionista internazionale, all'interno della collana di opuscoli che prese il nome di *Biblioteca abolizionista*, una fortunata iniziativa editoriale di Francesco Carrara che vide la luce fra il 1864 e il 1883. L'intera collezione è stata di recente pubblicata in ristampa anastatica in M.P. Geri (cur.), «*Biblioteca abolizionista*». *Fermenti europei per una battaglia italiana*, 2 voll., Roma 2021.

<sup>70</sup> E. Pessina, *Teoremi giuridici intorno la Scienza delle prigioni*, in «Giornale per l'abolizione della pena di morte», II (1862), p. 140.

<sup>71</sup> Carrara, ad esempio, aveva manifestato i propri dubbi circa l'utilità e l'efficacia del sistema penitenziario in F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. Università di Pisa*, Lucca 1863, p. 280.

<sup>72</sup> F. Carrara, *Di alcune obiezioni elevate in Italia contro l'abolizione della pena di morte*, in *Atti del primo congresso giuridico italiano tenuto in Roma l'anno 1872*, Roma 1872, p. 579. Alcune notizie sui congressi giuridici italiani della fine del XIX secolo si trovano in A. Santangelo Cordani, *Alla vigilia del codice Zanardelli. Antonio Buccellati e la riforma penale nell'Italia postunitaria*, Milano 2008, pp. 225 e ss.

<sup>73</sup> P. Rossi, *Traité de droit pénal*, Bruxelles 1829, p. 466.

preventiva della pena, si opposero convintamente all'adozione del sistema penitenziario in Italia<sup>74</sup>.

Una delle più immediate conseguenze dell'originaria diffidenza della scienza giuridica italiana verso il nuovo modello punitivo fu la tardiva emersione di una solida elaborazione scientifica in materia di pena detentiva e, più in generale, di esecuzione penale. Quest'ultima si presentava ai penalisti della metà del XIX secolo come un terreno ampiamente inesplorato, un settore – per dirla con le parole di Mario Sbriccoli – «interamente da costruire, e non solo dal punto di vista fisico (edilizia carceraria, adeguata burocrazia, operatori competenti, ecc.), ma anche da quello delle scelte strategiche, della concezione punitiva e del rapporto con il condannato»<sup>75</sup>. La caratteristica (e per certi versi anche il limite) di questa prima stagione di studi penitenziaristici risiedeva nell'approccio ideologico all'esecuzione penale e alla questione del contrasto alla delinquenza in generale. Come sottolineava Guido Neppi Modona: «i problemi dell'organizzazione penitenziaria vengono visti e affrontati come questione del tutto avulsa dalla realtà sociale; il fenomeno della delinquenza viene considerato come un fatto ineliminabile, che deve necessariamente esistere, e di cui pare sia proibito ricercare le cause e le componenti politico-sociali»<sup>76</sup>. Autori già citati come Carlo Cattaneo o Carlo Ilarione Petitti di Roreto, attribuendo alle «cattive

---

<sup>74</sup> Secondo Gian Domenico Romagnosi, ad esempio, l'accoglimento dei principi propugnati dai *prison reformers* avrebbe spalancato la strada al ritorno di una concezione religiosa e dalla portata moralizzante del diritto penale, contro cui gli Illuministi si erano battuti fin dalla metà del XVIII secolo. Queste le parole del giurista piacentino: «Presso di noi fu riconosciuto con Platone, con Aristotile, con Cicerone, e coi buoni commentatori, che non l'espiazione, ma l'esempio, ossia la forza repellente preventiva della pena, formava l'oggetto giusto e politico del penale magistero. Questo modo di vedere viene ripudiato dai penitenziarii. Essi risospingono le umane società alla primitiva infanzia della vita civile, in cui conveniva amministrare le pene come espiazioni verso la Divinità offesa, perché allora mancava ogni senso di ragione politica, e il poter pubblico non si trovava per anche esteso e consolidato» (G.D. Romagnosi, *Articolo del Prof. G.D. Romagnosi relativo alla quarta edizione dell'Opera di Alberto de Simoni, intitolata: Dei delitti considerati nel solo affetto ed attentati*, in *Opere edite ed inedite di G.D. Romagnosi sul diritto penale con annotazioni di Alessandro De Giorgi*, volume unico, parte I, Milano 1841, pp. 449-450. Concetti analoghi si ritrovano già espressi in Id., *Memoria del Prof. G.D. Romagnosi sulle pene capitali. Estratta dagli Annali universali di Statistica, Economia pubblica ec. dell'anno 1830, Vol. XXIII. pag. 123*, in *Opere edite ed inedite di G.D. Romagnosi*, volume unico, parte I, cit., pp. 419-428. Sul punto, R. Canosa, I. Colonnello, *Storia del carcere in Italia*, cit., pp. 131-132.

<sup>75</sup> M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in A. Schiavone (cur.), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari 1990, p. 162, ora anche in M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009, I, p. 510.

<sup>76</sup> G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., p. 1910.

inclinazioni»<sup>77</sup> del reo l'unica cagione del delitto, facevano coincidere il necessario momento rieducativo della pena con il miglioramento morale dei condannati. In questo quadro teorico, il trattamento penitenziario assumeva un ruolo centrale nella strategia di prevenzione e contrasto della criminalità e il carcere veniva elevato a fulcro della penalità. Di conseguenza, l'attenzione del legislatore e delle amministrazioni competenti si doveva concentrare sull'individuazione degli elementi ritenuti essenziali alla costruzione di un regime detentivo efficace. Si venne dunque a creare un autonomo filone di studi specialistici, avente per scopo, secondo l'ampia definizione fornita da Paul Cuche, «d'étudier les fonctions que la peine est appelée à remplir dans les sociétés modernes et d'organiser pratiquement l'adaptation de la peine à ces fonctions»<sup>78</sup>.

Alla definitiva emersione di una vera e propria «scienza penitenziaria» e dei tecnicismi ad essa propri fece seguito la progressiva giuridicizzazione del trattamento penitenziario e dell'intera esecuzione penale<sup>79</sup>. Le fondamenta di tale processo, che avrebbe raggiunto il proprio culmine soltanto nella prima metà del XX secolo<sup>80</sup>, vennero poste sul finire del XIX da quei giuristi che per primi si accorsero del profondo legame che esisteva tra il livello generale di repressione determinato in seno ad un certo ordinamento penale e le condizioni materiali del sistema carcerario in esso vigente. Erano gli anni in cui la discussione sul nuovo codice penale stava entrando nel vivo e in molti avevano intuito che il rinnovamento della legislazione penale non avrebbe potuto prescindere da una riorganizzazione complessiva dei luoghi di pena e del trattamento praticato al loro interno. La convinzione che questa duplice attenzione avrebbe portato benefici «sia per la funzionalità della repressione, sia per la civiltà punitiva»<sup>81</sup> appariva, in larga misura, condivisa da tutte le anime del dibattito dottrinario italiano. Il vero terreno di scontro, piuttosto, riguardava questioni teoriche di fondo: le origini e i limiti dello *ius puniendi*, la funzione della pena, la nozione di imputabilità, la legittimità delle misure di sicurezza, il ruolo delle discipline ausiliarie. Tali divergenze concettuali influenzavano profondamente le differenti rappresentazioni del carcere e della sua finalità, rendendo l'ordinamento

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> P. Cuche, *Traité de science et de législation pénitentiaires*, Paris 1905, p. 1.

<sup>79</sup> Il tema è affrontato in M.N. Miletta, *La pena nel processo. Giurisdizionalizzazione dell'esecuzione nella penalistica dell'Italia liberale*, in «Diritto penale contemporaneo», VIII (2017), n. 4, pp. 28-41. Per lo sviluppo del medesimo fenomeno nell'ordinamento francese, si veda M. Renneville, *Que tout change pour que rien ne change ? Aux origines de la judiciarisation de l'exécution des peines en France (1789-1958)*, in «Criminocorpus», III (2013).

<sup>80</sup> Si vedano sul punto le riflessioni svolte in E. Fassone, *La pena detentiva in Italia*, cit., pp. 53-58.

<sup>81</sup> M. Sbriccoli, *La penalistica civile*, cit., p. 520.

penitenziario uno dei principali ambiti di confronto tra le due grandi scuole del diritto penale allora operanti in Italia<sup>82</sup>.

Sicuramente, il carcere occupava una posizione centrale nella riflessione della Scuola positiva. Alla base dell'elaborazione teorica dei positivisti vi era una radicale critica alla concezione classica del reato inteso come espressione di una libera e consapevole volontà del soggetto agente. In aperta rottura con il paradigma del libero arbitrio, la nuova scuola – ispirata agli studi di Cesare Lombroso – «aggrediva l'immagine del soggetto libero e razionale e dell'imputabilità, cui sostituiva il delinquente, responsabile sociale»<sup>83</sup>. Le origini del comportamento criminale venivano così ricondotte a fattori empirici, che, a seconda dell'impostazione specifica dei singoli autori potevano avere natura biologica o sociale. Riducendo l'imputabilità ad un mero concetto metafisico, allora la sanzione perdeva la sua dimensione retributiva, divenendo un «mezzo giuridico di difesa contro il delinquente»<sup>84</sup>, il quale «deve essere non punito, ma riadattato alla vita sociale, e, se ciò non è possibile, segregato e neutralizzato»<sup>85</sup>. Lo spostamento del paradigma penale dalla responsabilità morale alla pericolosità sociale determinava una trasformazione profonda nell'oggetto stesso dell'indagine giuridica, che non si doveva più concentrare sul fatto criminoso in quanto tale, ma sulla personalità dell'autore, divenuto il vero fulcro della riflessione teorica e, auspicabilmente, dell'intervento normativo.

In tal senso il carcere diveniva il perfetto «laboratorio»<sup>86</sup> in cui sottoporre ad un'attenta analisi i condannati e attuarne – attraverso il ricorso a scienze complementari quali l'antropologia, la sociologia, la biologia, la psicologia – una rigida classificazione soggettiva, sulla base della quale determinare scopi e modalità del trattamento.

Se, da un lato, le categorie originali del positivismo criminologico esercitarono un'influenza profonda e duratura al punto da divenire «patrimonio

<sup>82</sup> Un'approfondita ricostruzione di temi e questioni alla base dello scontro dottrinario si trova in F. Colao, «Consorelle» tra «vincoli indissolubili», «scuole», «indirizzi» del penale, in L. Lacchè e M. Stronati (curr.), *Una tribuna per le scienze criminali. La cultura delle Riviste nel dibattito penalistico tra Otto e Novecento*, Macerata 2012, pp. 21-47.

<sup>83</sup> F. Colao, *Il «dolente regno delle pene». Storie della «varietà dell'idea fondamentale del giure punitivo» tra Ottocento e Novecento*, in A. Calore, A. Sciumè (curr.), *La funzione della pena in prospettiva storica e attuale*, Milano 2013, p. 168.

<sup>84</sup> E. Fassone, *La pena detentiva in Italia*, cit., p. 27.

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> L'espressione è utilizzata, ad esempio, in F. Desportes, L. Lefébure, *La science pénitentiaire au congrès de Stockholm*, Paris 1880, p. 7, in cui la scienza penitenziaria veniva descritta come una «science expérimentale qui, dans l'ordre moral, a besoin d'un laboratoire pour ses études, comme la chimie dans l'ordre physique».

comune [...] della scienza penitenziaria»<sup>87</sup>, dall'altro lato, sulla base di argomentazioni parzialmente diverse, anche gli esponenti della criminalistica liberale giunsero nell'ultimo quarto del secolo a sostenere l'indispensabilità della pena detentiva applicata secondo i canoni della più recente scienza penitenziaria. Mario De Mauro, ad esempio, dedicò al tema carcerario una celebre prolusione al corso di diritto e procedura penale dell'Università di Catania<sup>88</sup>. L'emenda non doveva essere lo scopo principale della pena, ma una delle sue componenti essenziali, senza la quale il ripristino dell'ordine violato dal reo con la sua condotta criminosa non avrebbe potuto dirsi esaurito. Onde evitare un pericoloso ritorno ad una ormai superata concezione etico-religiosa del diritto penale, De Mauro specificava che questo intento correzionale della pena doveva tradursi nell'emendamento giuridico del condannato, ossia «nell'indirizzare, mediante le debite privazioni, l'attività del caduto a prestare ossequio e rispetto ai dettami de giure [...], indipendentemente dalla sua palingenesi morale»<sup>89</sup>. In buona sostanza, per dirla con le parole di un altro importante esponente della penalistica liberale, Giampaolo Tolomei, la privazione della libertà personale, pur dovendo per quanto possibile «tornar utile al morale di chi deve patirla»<sup>90</sup>, doveva allo stesso tempo «conservare il suo carattere di pena»<sup>91</sup>.

L'elaborazione dottrina in materia carceraria fu significativamente favorita dalla diffusione delle prime riviste specialistiche. Periodici come l'«Effemeride carceraria»<sup>92</sup> e, in seguito, la «Rivista di discipline carcerarie»<sup>93</sup> svolsero un ruolo cruciale non solo nella formazione di un linguaggio tecnico condiviso, ma anche nell'affinamento delle argomentazioni teoriche, promuovendo una progressiva scientificizzazione del discorso sul carcere<sup>94</sup>. Ampio spazio alle discussioni penitenziaristiche era riservato anche nelle pagine della «Rivista Penale», periodico scientifico fondato da Luigi Lucchini nel 1874 quale organo ufficiale della Scuola classica del diritto penale. Già nelle dichiarazioni programmatiche

<sup>87</sup> F. Colao, *Il «dolente regno delle pene»*, cit., p. 173.

<sup>88</sup> M. De Mauro, *Regime penitenziario. Prolusione al corso di diritto e procedura penale letta il 3 dicembre 1887 nella grand'aula della R. Università di Catania*, Catania 1888.

<sup>89</sup> *Ivi*, p. 14.

<sup>90</sup> G. Tolomei, *Diritto e procedura penale esposti analiticamente ai suoi scolari* p. 370.

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> Cfr. V. Ferrari, *Storia e 'cultura' di una rivista di settore nell'Italia postunitaria: l'«Effemeride carceraria» (1865-1870)*, in «Le Carte e la Storia», XXVIII (2022), n. 2, pp. 61-74.

<sup>93</sup> Cfr. F. Colao, «*Consorelle*» tra «*vincoli indissolubili*», cit., pp. 36-41.

<sup>94</sup> La nascita di riviste specializzate sulle discipline carcerarie, peraltro, fu un fenomeno che assunse dimensioni internazionali. A titolo esemplificativo, sulla storia della francese *Révue pénitentiaire*, si rinvia a P. Cuche, *Traité de science et de législation pénitentiaires*, cit., pp. 51-52.

pubblicate in apertura del primo numero della rivista, Lucchini aveva dichiarato che «tutte le scienze che si collegano col giure punitivo vi [avrebbero ricevuto] premurosa accoglienza»<sup>95</sup>. In tale prospettiva, le discipline carcerarie trovarono da subito un posto di rilievo, come attestato dalla significativa presenza di contributi a esse dedicati sin dai primissimi fascicoli<sup>96</sup>. Allo sforzo editoriale e scientifico, Lucchini accompagnava anche un consistente impegno politico<sup>97</sup>. Del resto, in un contesto segnato dall'avvio di profonde riforme legislative in ambito penale, le questioni relative all'amministrazione penitenziaria e alle condizioni detentive assunsero un rilievo crescente nelle discussioni istituzionali. Il dibattito interno si sviluppò in stretta concomitanza con quello internazionale, alimentato in quegli stessi anni dalla fitta stagione dei congressi penitenziari. In linea con quello spirito tardo-ottocentesco richiamato nell'introduzione, il giovane Regno d'Italia aderì con convinzione a tale iniziativa, ambendo a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel panorama europeo della riforma carceraria.

---

<sup>95</sup> L. Lucchini, *Programma*, in «Rivista penale», I (1874), p. 6.

<sup>96</sup> Particolarmente significativa, inoltre, risulta la pubblicazione, in apertura del primo numero della rivista, di una lettera del *priosn reformer* francese Charles Lucas. In essa, dopo essersi complimentato con il direttore Lucchini per la meritoria iniziativa editoriale, l'autore ribadiva con forza l'auspicio che «l'idea penitenziaria, sostituendosi a quella del talione, [segnasse] un'era novella nei principi, i mezzi e le condizioni di applicazione del diritto penale, senza diseratare tuttavia le severità necessarie alla repressione». Cfr. la sezione *Lettere al direttore*, in «Rivista penale», I (1874), p. 10.

<sup>97</sup> Deputato del Regno per quattro legislature (XVIII, XX, XXI e XXII), Lucchini affrontò la questione fin dal suo primo intervento in seno alla discussione sul bilancio dello Stato nel corso della seduta del 12 dicembre 1892. Il tema venne affrontato più diffusamente nella successiva seduta del 5 giugno 1893, in cui il Lucchini rimarcò con toni accesi la sostanziale disapplicazione nella prassi di molti degli istituti penitenziaristici disciplinati nel codice Zanardelli e nel regolamento penitenziario del 1891. Queste le parole del giurista padovano: «E non vi è modo di fare scontare né la reclusione nelle sue varie modalità, né la detenzione, né l'arresto giusta le disposizioni del Codice; non vi sono celle, non vi sono cubicoli che bastino per la segregazione continua o notturna dei condannati; non funzionano le Commissioni di sorveglianza, istituite con la legge 1° dicembre 1889; non funziona la libertà condizionale, non funziona il patronato per i liberati dal carcere, indispensabili complementi del sistema penitenziario; è come non fosse scritta la prestazione d'opera, surrogato dell'arresto e delle pene pecuniarie; per i recidivi non c'è modo di applicare i provvidi rigori stabiliti verso di essi. Infine, noi sappiamo in quali condizioni versino i riformatori, di cui mi sono abbastanza intrattenuto l'altra volta. A tutto ciò formano come substrato, sono comuni denominatori, da una parte, l'ozio, cui è abbandonato il maggior numero dei condannati, e, dall'altra parte, la promiscuità degli adulti coi minorenni, dei condannati alla detenzione coi condannati alla reclusione, degli imputati coi condannati» (*Atti del Parlamento italiano. Camera dei Deputati. Sessione 1892-1893 (1ª della XVIII Legislatura). Discussioni*, IV, Roma 1893, p. 4290).

## 5. *L'Italia e i congressi penitenziari internazionali*

Nella prima metà del XIX secolo, gli Stati preunitari italiani avevano evidenziato un significativo ritardo rispetto alle principali nazioni europee sul fronte del recepimento delle istanze di riforma dei luoghi di pena<sup>98</sup>. Da questo punto di vista, peraltro, la frammentazione politica e territoriale della penisola rappresentava, senza dubbio, un ostacolo strutturale alla partecipazione attiva dei rappresentanti dei piccoli Stati italiani ai consessi internazionali. È opportuno, tuttavia, evitare generalizzazioni. Indubbiamente, alcuni governi nazionali mostrarono una spiccata tendenza all'isolamento culturale e alla chiusura verso il fermento internazionale intorno alla questione penitenziaria. Emblematico, in tal senso, è il caso dello Stato pontificio, dove nel 1839 la Sacra Congregazione degli Studi giunse addirittura a proibire ai propri studiosi la partecipazione ai congressi internazionali, inclusi quelli dedicati al tema carcerario<sup>99</sup>. In altri contesti territoriali, invece, le nuove idee sull'esecuzione penale circolarono con maggiore facilità, favorite sia dalla partecipazione attiva ai citati congressi degli scienziati italiani, sia dalla presenza di influenti sostenitori della riforma penitenziaria e dei rapporti che essi avevano intessuto con i principali esponenti del movimento riformatore europeo<sup>100</sup>. Il ritardo accumulato nei diversi contesti statali preunitari nell'elaborazione di un coerente progetto di riforma penitenziaria determinò, negli anni Quaranta e Cinquanta dell'Ottocento, una sostanziale marginalità della presenza italiana nei congressi internazionali.

Totalmente assente al Congresso di Francoforte del 1846<sup>101</sup>, la scienza penitenziaristica italiana vide una propria rappresentanza in un contesto

---

<sup>98</sup> Per una ricognizione della principale letteratura circa le riforme penitenziarie nei vari Stati preunitari italiani, si consenta di rinviare a G. Palmieri, *Nisi probos efficias disciplina. La questione penitenziaria nella Roma pontificia dell'Ottocento: una ricerca bibliografica*, in «Historia et Ius», XVIII (2020) – [DOI 10.32064/18.2020.14] – paper 14, in particolare le pp. 23-25.

<sup>99</sup> Si veda M.R. Caforio, *Carceri e detenuti a Bologna tra età napoleonica e Restaurazione pontificia*, tesi di dottorato in Storia (politica, società, culture, territorio), Università di Roma Tre, a.a. 2012/2013, pp. 144-145. Il divieto venne revocato solo nel 1846, pochi mesi dopo l'elezione del nuovo pontefice Pio IX, quando ormai l'isolamento culturale dello Stato pontificio sembrava irrimediabile.

<sup>100</sup> Si veda, ad esempio, la corposa appendice documentale riportata in A. Capelli, *Il carcere degli intellettuali*, cit., pp. 161-473.

<sup>101</sup> L'assenza di studiosi provenienti dagli Stati preunitari italiani era dovuta al contestuale svolgimento a Genova dell'ottava riunione degli scienziati italiani, cui molti di essi stavano partecipando. Fu dunque Mittermaier, il presidente dell'assemblea congressuale di Francoforte, a ragguagliare i presenti sullo stato di avanzamento della riforma penitenziaria nei territori italiani. Cfr. *Débats du congrès pénitentiaire de Francfort-sur-le-Mein, 28, 29 et 30 septembre 1846*, Paris 1847, pp. 47-50).

internazionale solamente al Congresso di Bruxelles del 1847. Si trattò, peraltro, di una delegazione estremamente ridotta: l'unico Stato preunitario a partecipare ai lavori fu il Granducato di Toscana che inviò come proprio rappresentante Ubaldino Peruzzi, futuro sindaco di Firenze e ministro dell'Interno del governo Farini, prima, e del governo Minghetti I, poi<sup>102</sup>. Di conseguenza, il pluralismo di impostazioni che connotava il movimento riformatore nella penisola non poteva essere rispettato, atteso che Peruzzi, in linea con la stragrande maggioranza della scienza penitenziaristica toscana, era un convinto sostenitore del modello phipadelphiano dell'isolamento assoluto<sup>103</sup>.

Ancor più limitato fu il contributo degli Italiani al Congresso internazionale di beneficenza tenutosi a Francoforte nel 1857. I tre soli delegati provenienti dagli Stati preunitari, infatti, non erano esperti di questioni penitenziarie, bensì studiosi e funzionari attivi nell'ambito delle istituzioni di carità e assistenza, che, come detto, costituivano il fulcro tematico di due delle tre sezioni in cui si articolava il congresso<sup>104</sup>.

---

<sup>102</sup> Qualche riferimento alle politiche penitenziarie attuate da Peruzzi quando ricoprì la carica di ministro dell'Interno si trova in M. Gibson, *Italian Prisons*, cit., p. 57.

<sup>103</sup> Peruzzi palesò tale predilezione in ciascuno dei suoi interventi nel dibattito congressuale. Si veda, ad esempio, il discorso trascritto in *Débats du Congrès Pénitentiaire de Bruxelles. Session de 1847*, Bruxelles 1847, pp. 90-92, in cui sostenne l'opportunità di sottoporre al regime dell'isolamento assoluto anche i minori reclusi *ad correctionem patris*, in modo da «substituer la cellule à l'emprisonnement dans l'intérieur de la famille, qui se pratiquait dans les temps où l'autorité paternelle était illimitée». Sulla pratica della carcerazione dei figli *ad correctionem patris*: A. Prosperi, *Quando comandavano i padri. Autorità paterna, maritale e politica, la pratica e l'incubo della galera fra le pareti domestiche*, in «Prometeo», III (1986), ora in Id., *America e Apocalisse e altri saggi*, Pisa-Roma 1999, pp. 183-196; A. Merlotti, *Prigionieri di Stato e prigionieri «ad correctionem»*. *Reclusi in fortezza nel Piemonte di Carlo Emanuele III*, in L. Antonielli (cur.), *Carceri, carcerieri, carcerati*, cit., pp. 215-234; M. Cavina, *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità ad oggi*, Firenze 2007, pp. 225-235.

<sup>104</sup> Nello specifico, i tre congressisti italiani erano i lombardi Stefano Jacini, Guido Susani e Francesco Nardi. Il primo, futuro ministro dei lavori pubblici del Regno d'Italia, proprio in quel periodo stava svolgendo, per conto del governo del Regno Lombardo-Veneto, un'indagine sulle condizioni delle classi indigenti in Valtellina, di cui poi avrebbe dato conto in S. Jacini, *Sulle condizioni economiche della Provincia di Sondrio*, Milano-Verona 1858. Il secondo, un altro esponente delle élite culturali lombarde, pronunciò un discorso sulla *Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri* di Milano, di cui egli stesso era uno dei principali promotori (cfr. *Congrès International de Bienfaisance de Francfort-sur-le-Mein*, cit., pp. 262-265). Il terzo, professore di diritto ecclesiastico all'Università di Padova, partecipò ai lavori della II sezione, relativa all'educazione della gioventù, senza peraltro fornire un contributo significativo. Di quest'ultimo si veda F. Nardi, *Sei lettere di Germania*, Padova 1857, pp. 14-17, in cui è contenuto un efficace resoconto delle discussioni del congresso di Francoforte.

La nuova stagione di congressi penitenziari «ufficiali», organizzati a partire dagli anni '70 del XIX secolo, offrì al giovane Regno d'Italia l'opportunità di riscattare l'isolamento culturale degli Stati preunitari e di rafforzare la propria legittimazione sulla scena internazionale anche nel campo delle scienze. Di conseguenza, la partecipazione di una delegazione italiana fu accolta con particolare favore, in particolar modo dai vertici dell'amministrazione penitenziaria del Regno, che, nel replicare alla lettera d'invito trasmessa loro dall'organizzatore del congresso Enoch Cobb Wines lasciarono trapelare le elevate aspettative riposte nell'iniziativa<sup>105</sup>.

Proprio in ragione dell'importanza che il governo italiano attribuiva a tale occasione, i lavori preparatori al congresso vennero avviati con quasi un anno di anticipo. Con il Regio Decreto del 5 novembre 1871, infatti, venne nominata una commissione, incaricata di individuare e analizzare le principali questioni in materia carceraria che la futura delegazione italiana avrebbe dovuto portare in discussione al Congresso internazionale di Londra<sup>106</sup>. Nella relazione introduttiva all'atto, il Ministro dell'Interno (nonché Presidente del Consiglio) Giovanni Lanza sottolineò la vocazione internazionale della giovane disciplina, rimarcando come il miglioramento della legislazione penitenziaria di ciascuno Stato non poteva prescindere dalla dialettica e dal confronto comparatistico con le esperienze degli ordinamenti stranieri<sup>107</sup>. La commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio di Stato Luigi Des Ambrois de Nevêche<sup>108</sup>, era composta da venti membri<sup>109</sup>, molti dei quali già avevano fatto parte dell'analog

---

<sup>105</sup> La lettera di invito di Wines, in cui venivano anticipati alcuni dei temi che avrebbero formato l'oggetto delle discussioni congressuali, e la relativa lettera di replica dell'amministrazione penitenziaria italiana, sottoscritta dal Direttore generale Felice Cardon e dagli Ispettori Giovanni Minghelli-Vaini e Martino Beltrani-Scalia, sono state pubblicate in «Rivista di discipline carcerarie», II (1872), pp. 24-36.

<sup>106</sup> Il testo del decreto si trova in *Collezione celerifera delle leggi, dei decreti e delle istruzioni circolari dell'anno 1871 ed anteriori*, Firenze 1871, pp. 1968-1970.

<sup>107</sup> *Ivi*, pp. 1968-1969: «solamente gioverà ricordare come le questioni sollevate dalle discipline carcerarie, nelle loro intime ed estese relazioni colle scienze morali, economiche e mediche, abbiano fin d'allora occupato un numero sempre maggiore di cultori insigni, e trovata un'accoglienza sempre più favorevole presso eminenti Consessi e Governanti illuminati. Però le ricerche e le esperienze fatte, sono state di sovente circoscritte entro i limiti di ciascun paese; e quando i risultati non sono rimasti sconosciuti dalle altre Nazioni sorelle, essi han mancato quasi sempre di quella unità di concetto e di vedute, che sola può giovare a stabilir confronti in vantaggio dell'universale scienza».

<sup>108</sup> P. Casana Testore, *Des Ambrois de Nevêche, Luigi Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXIX (1991), *ad vocem*.

<sup>109</sup> In particolare, oltre al già citato presidente, facevano parte della commissione: il primo presidente della Corte di cassazione di Firenze Paolo Onorato Vigliani, il sindaco di Firenze

commissione nominata dal ministro Bettino Ricasoli nel 1862. Tra questi spiccavano i nomi non solo dei futuri membri della delegazione italiana al primo Congresso internazionale, Martino Beltrani-Scalia e Adolfo De Foresta, ma anche quelli di alcuni dei principali esperti del Regno in materia penitenziaria, come Pasquale Stanislao Mancini<sup>110</sup>, Carlo Peri<sup>111</sup>, Filippo Volpicella<sup>112</sup> e Giovanni Minghelli-Vaini<sup>113</sup>.

Data l'ampiezza della materia da trattare e l'elevato numero dei membri, la commissione venne suddivisa in due sottocommissioni: la prima era incaricata dell'analisi delle carceri giudiziarie e delle istituzioni complementari al sistema penitenziario; la seconda dell'espiazione vera e propria della pena detentiva<sup>114</sup>. Tra i membri più attivi della commissione (in particolare della prima sottocommissione) si distinse Francesco Carrara, autore di un corposo *foglio di lavoro* nel quale affrontava in modo puntuale e approfondito molte delle questioni sollevate da Wines, ad esempio in materia di edilizia penitenziaria, di regime detentivo da adottare nelle carceri giudiziarie, di regolamentazione delle visite all'interno degli stabilimenti, di cautele contro le evasioni, di *status* giuridico degli imputati sottoposti a carcerazione preventiva e di condizioni del personale addetto alla sorveglianza<sup>115</sup>.

---

Ubaldo Peruzzi, il senatore Raffaele Conforti, i deputati Pasquale Stanislao Mancini e Angelo Messedaglia, l'ex Direttore generale delle carceri Giuseppe Boschi, il Direttore generale delle carceri Felice Cardon, il Procuratore generale di Ancona Adolfo De Foresta, i sostituti Procuratori generali Filippo Ambrosoli e Amedeo Lavini, i professori di diritto penale Francesco Carrara, Enrico Pessina e Tancredi Canonico, l'ex consultore del Ministero dell'Interno per l'amministrazione carceraria Carlo Peri, Filippo Volpicella, il professore emerito di medicina legale Giuseppe Luigi Giannelli, il direttore del manicomio di Roma Giuseppe Girolami, gli ispettori centrali delle carceri Giovanni Minghelli-Vaini e Martino Beltrani-Scalia.

<sup>110</sup> P.S. Mancini, *Del migliore ordinamento del nuovo carcere di Avellino e della introduzione della riforma penitenziaria nelle due Sicilie*, in «Le ore solitarie», I (1842), n. 7, pp. 31-64.

<sup>111</sup> C. Peri, *Cenni sulla riforma del sistema penitenziario in Toscana corredati di tutti i regolamenti ed ordinamenti alla medesima relativi, come di prospetti statistici, e di tavole e disegni per li stabilimenti penali e correzionali ora esistenti*, Firenze 1848.

<sup>112</sup> F. Volpicella, *Proposta di una compiuta riforma delle prigioni*, 2 voll., Napoli 1845.

<sup>113</sup> G. Minghelli-Vaini, *Sulla riforma delle carceri e l'assistenza pubblica*, 2 voll., Torino 1852.

<sup>114</sup> Alcune notizie sullo svolgimento dei lavori della commissione nei primi mesi dell'anno 1872 sono state pubblicate in *Commissione italiana per la riforma carceraria*, in «Rivista di discipline carcerarie», II (1872), pp. 40-41.

<sup>115</sup> F. Carrara, *Foglio di lavoro per la commissione sulla riforma carceraria*, in Id., *Opuscoli di diritto criminale*, IV, Lucca 1874, pp. 308-356. Lo stesso Carrara pubblicò anche un breve *Pensiero presentato al congresso internazionale di Londra*, Lucca 1872, nel quale condivideva alcune

I lavori della commissione e, in generale, la partecipazione di una delegazione ufficiale del Regno d'Italia ai Congressi penitenziari internazionali suscitarono l'attenzione del dibattito parlamentare. Nel corso della seduta della Camera dei Deputati del 23 maggio 1872, durante la discussione del capitolo 34 della legge di bilancio relativo all'amministrazione delle carceri, il Deputato friulano Giovanni de Portis sollevò per primo la questione, domandando al Ministro dell'Interno se la commissione avesse prodotto dei risultati apprezzabili<sup>116</sup>. Lanza aggiornò l'aula sugli esiti delle sedute della commissione, dando prova delle grandi speranze che il governo italiano riponeva nel consesso internazionale. Ad esempio, incalzato dall'intervento del deputato radicale Antonio Billia in merito al trattamento economico dei custodi carcerari, Lanza rimandava ogni decisione in materia all'esito della riunione londinese, alle cui risoluzioni si sarebbe pedissequamente adeguato<sup>117</sup>.

Nonostante le elevate aspettative riposte nell'evento, gli sviluppi concreti del Congresso di Londra si rivelarono piuttosto deludenti. La relazione conclusiva, redatta dalla delegazione italiana e inviata al governo, forniva un bilancio complessivamente negativo dell'esperienza:

Una utilità molto secondaria ebbe la discussione delle questioni. In generale esse venivano presentate all'Adunanza quasi per sorpresa, e passavano, o, diremo meglio, si dileguavano senza lasciare alcuna traccia, quando due o tre oratori avevano detto il loro modo di vedere. Soventi la discussione si perdeva nel vago; più soventi ancora si ripetevano cose già dette o scritte nelle risposte date ai quesiti del Dr. Wines; e se ci è lecito esporre tutto intero il nostro concetto, noi crediamo che nessuno di coloro i quali presero parte diretta o indiretta a quelle adunanze ebbe a sentire l'efficace influenza degli oratori che si succedevano, ed a modificare anche in parte le idee colle quali era venuto<sup>118</sup>.

Lo scontento per gli esiti congressuali serpeggiava anche fra la dottrina giuridica. Luigi Lucchini condivideva il giudizio negativo della delegazione ufficiale, attribuendo la causa dell'insuccesso ad un «programma troppo vasto e troppo indefinito», all'interno del quale le tematiche propriamente penitenziarie

---

riflessioni sulle connessioni tra il sistema penitenziario e il sistema di carcerazione degli imputati in attesa di giudizio.

<sup>116</sup> *Rendiconti del Parlamento Italiano. Sessione del 1871-1872 (seconda della Legislatura XI). Discussioni della camera dei Deputati*, II, Roma 1872, pp. 2284.

<sup>117</sup> *Ivi*, p. 2285.

<sup>118</sup> La relazione è stata trascritta e pubblicata in *Il congresso penitenziario internazionale di Londra. Relazione ufficiale dei delegati italiani e Sua Eccellenza il Comm. Giovanni Lanza Presidente del Consiglio de' Ministri, Ministro dell'Interno*, in «Rivista di discipline carcerarie», II (1872), pp. 297-311 (la citazione si trova a p. 310).

si mescolavano disordinatamente a quelle giuridiche, senza una visione unitaria né un criterio sistematico di trattazione<sup>119</sup>.

La pubblica ammissione del fallimento contribuì ad alimentare un vivace dibattito politico, fornendo nuovi argomenti alle forze di opposizione. In particolare, la minoranza socialista non mancò di denunciare l'inerzia del governo, accusandolo di non aver dato alcun seguito concreto alle risoluzioni adottate nel corso del Congresso internazionale di Londra. Tra questi vi fu il deputato Salvatore Morelli che nel corso della seduta del 18 febbraio 1875, arrivò a paragonare il sistema penitenziario italiano ai metodi punitivi attuati «dai Governi antropofaghi e barbari»<sup>120</sup>.

Al di là delle divergenze di giudizio sull'effettiva utilità delle deliberazioni assunte in sede congressuale, appare di particolare rilievo il fatto che l'arco temporale in cui si svolsero i primi congressi internazionali coincise nel Regno d'Italia con un'intensa stagione di riforme dell'ordinamento penale, che sarebbe culminata con l'approvazione del codice Zanardelli nel 1889<sup>121</sup> e del nuovo regolamento penitenziario nel 1891<sup>122</sup>. Già nel 1874, l'allora presidente della Commissione penitenziaria internazionale, Enoch Cobb Wines, aveva dato atto che era stato anche merito della partecipazione al Congresso londinese del 1872 se il governo italiano aveva dato nuovo impulso nei mesi successivi allo sforzo riformistico<sup>123</sup>.

In effetti, furono molti i punti di contatto tra le risoluzioni adottate in sede congressuale e le scelte del legislatore italiano, a partire da quella del modello detentivo cui conformare l'ordinamento penitenziario nazionale. Piuttosto che l'adesione monolitica ad uno dei due modelli americani, infatti, il codice Zanardelli optò per una soluzione intermedia, il c.d. sistema irlandese o croftoniano (dal nome del suo ideatore Walter Crofton)<sup>124</sup>, che si fondava su una progressiva

---

<sup>119</sup> L. Lucchini, *Il carcere preventivo ed il meccanismo istruttorio che vi si riferisce nel processo penale. Studio di legislazioni comparate antiche e moderne seguito da uno schema-progetto di legge*, Venezia 1872, pp. 29-32.

<sup>120</sup> *Atti del Parlamento italiano. Camera dei Deputati (XII Legislatura). Sessione del 1874-75. Discussioni*, Roma 1875, p. 1389.

<sup>121</sup> Fra i numerosi studi dedicati alla genesi del primo codice penale dell'Italia unita, si vedano in particolare i saggi raccolti in S. Vinciguerra (cur.), *Il codice penale per il Regno d'Italia*, Padova 2009.

<sup>122</sup> Per un'analisi approfondita delle disposizioni contenute nel regolamento penitenziario del 1891, si rinvia a G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., pp. 1921 e ss.

<sup>123</sup> Cfr. *Bulletin de la Commission pénitentiaire internationale*, n.s., livraison 2, San Pietroburgo-Neuchâtel 1887, cit., p. 6.

<sup>124</sup> Sull'origine del modello irlandese e le modalità attraverso le quali esso venne adottato nell'ordinamento penitenziario italiano, si veda M. Gibson, *Italian Prisons*, cit., pp. 76-80.

attenuazione del rigore trattamentale in base alla risposta del detenuto al percorso riabilitativo avviato in carcere<sup>125</sup>. Si trattava del modello che, nel corso del tempo, aveva progressivamente raccolto il più ampio consenso tra gli studiosi e gli operatori del settore. Lo stesso Walter Crofton aveva avuto modo di esporre i risultati conseguiti attraverso l'applicazione del proprio sistema – in uso nelle carceri penali irlandesi sin dal 1854 – in numerosi consessi internazionali, contribuendo così alla sua diffusione e legittimazione scientifica<sup>126</sup>.

All'ideatore del modello irlandese, Martino Beltrani-Scalia aveva addirittura dedicato il saggio *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia*. All'interno dell'opera, il direttore dell'amministrazione penitenziaria italiana, nonché principale artefice del regolamento del 1891, sosteneva che l'attenuazione progressiva del regime basato sull'isolamento fosse in grado di potenziare l'efficacia del trattamento correzionale. Al contrario,

un sistema uniforme, costante, senza gradazione – un sistema che trasforma il condannato in un monotono automa – che ottunde le facoltà della mente – che toglie quasi affatto il sentimento della speranza, e chiude l'avvenire entro il ristretto orizzonte d'una prigione trista, muta come un cimitero, e peggio – è sistema che ricorda le gesuitiche discipline, e richiama a mente l'orrendo supplizio del letto di Procuste, ed i versi sublimi coi quali il divino poeta tratteggiava l'inferno<sup>127</sup>.

La partecipazione ai congressi internazionali e l'opportunità di entrare in contatto diretto con Walter Crofton contribuirono a rafforzare in Beltrani-

<sup>125</sup> In particolare, il Titolo II del Libro I del codice penale, concernente le modalità di esecuzione delle condanne, stabiliva che: il condannato all'ergastolo doveva rimanere per i primi sette anni in segregazione cellulare continua, mentre negli anni successivi era ammesso al lavoro in comune insieme agli altri detenuti (art. 12); la pena della reclusione inferiore a sei mesi doveva essere scontata integralmente in regime di segregazione cellulare continua (art. 13, comma 1); per le condanne alla reclusione superiori a sei mesi, invece, dopo un primo periodo di segregazione cellulare continua, i detenuti venivano ammessi al lavoro in comune durante il giorno, con l'obbligo del silenzio (art. 13, comma 2); la pena della detenzione (prevista da un minimo di tre mesi fino a un massimo di 24 anni) doveva essere scontata in appositi stabilimenti con l'obbligo del lavoro e con isolamento notturno (art. 15) e lo stesso era previsto anche per la pena dell'arresto (art. 21). Il Regolamento penitenziario del 1891 completava il quadro, imponendo il regime della segregazione cellulare continua anche nelle carceri giudiziarie, oltre a disciplinare nel dettaglio le modalità concrete di esecuzione della pena detentiva, nelle varie forme declinate dal Codice penale.

<sup>126</sup> Si vedano, ad esempio, gli interventi di Crofton al congresso di Cincinnati nel 1870 e a quello di Londra del 1872, rispettivamente trascritti in W. Crofton, *The Irish System of Prison Discipline*, in *Le congrès pénitentiaire international de Stockholm*, cit., I, pp. 66-74, e in Id., *The Treatment of Prisoners*, in *Prisons and Reformatories at Home and Abroad*, cit., pp. 629-635.

<sup>127</sup> M. Beltrani-Scalia, *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia. Saggio storico e teorico*, Torino 1867, pp. 508-509.

Scalia la convinzione circa la validità del modello irlandese. Le sue riflessioni al riguardo vennero espresse poco dopo la conclusione del congresso di Londra, in una lettera indirizzata a Charles Lucas, in seguito pubblicata sulla «Rivista di discipline carcerarie». Premesso che lo scopo principale della pena doveva consistere nel «punire ed emendare il colpevole»<sup>128</sup>, un sistema penitenziario rigidamente ancorato all’immutabilità dell’isolamento perpetuo difficilmente avrebbe potuto stimolarlo ad «aprire il cuore a sentimenti di vera resipiscenza»<sup>129</sup>. Per tale ragione, una volta conseguiti gli effetti positivi dell’isolamento assoluto nella fase iniziale della reclusione, il regime detentivo avrebbe dovuto gradualmente attenuarsi, in vista di un nuovo fine: quello di consentire che il condannato «rialzato agli occhi suoi e degli altri, rientri nel civile consorzio, lavato di ogni colpa, forte ne’ suoi propositi di mantenersi onesto e laborioso cittadino»<sup>130</sup>.

Tra i sostenitori italiani del sistema irlandese figurava anche un autorevole penalista quale Tancredi Canonico. In particolare, egli si espresse in maniera particolarmente favorevole circa uno degli elementi complementari più significativi di tale modello, ossia la liberazione condizionale per quei condannati che, espiato un determinato periodo della pena complessiva, avevano dimostrato di rispondere in maniera positiva al trattamento<sup>131</sup>.

Tuttavia, i risultati concreti di questa scelta si rivelarono ampiamente deludenti. Le difficoltà emerse nell’attuazione del sistema irlandese in Italia misero in luce una profonda disconnessione tra le teorie elaborate in sede congressuale e le condizioni reali degli istituti di pena. Questo scarto fra gli obiettivi sanciti a livello normativo e i risultati ottenuti nella prassi applicativa si impose ben presto come uno dei principali limiti della prima stagione degli studi penitenziari. A testimoniare l’insuccesso della riforma carceraria voluta dalla classe dirigente dell’Italia liberale furono i dati statistici ufficiali. Nella relazione presentata alla *Commissione per la statistica giudiziaria* nel giugno del 1894, il senatore Giacomo

---

<sup>128</sup> M. Beltrani-Scalia, *La discussione de’ sistemi penitenziari al congresso di Londra. Lettera all’onorevole Signor Carlo Lucas*, in «Rivista di discipline carcerarie», II (1872), p. 549.

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> Si veda l’intervento di Canonico al congresso penitenziario di Stoccolma del 1878, trascritto in *Le congrès pénitentiaire international de Stockholm*, cit., I, pp. 610, in cui il professore torinese affermò che anni di applicazione costante del modello irlandese «ont démontré que la libération conditionnelle, entourée des garanties nécessaires et précédée de cette école intermédiaire par laquelle le système irlandais a été considérablement modifié, a donné les résultats les plus satisfaisants». Sull’istituto della liberazione condizionale dei condannati si veda G. Russo, *Il reinserimento sociale del detenuto nella legislazione penalistica dell’Italia liberale*, in «Historia et Ius», XXIV (2023) – [DOI 10.32064/24.2023.13] – paper 13, pp. 1-30.

Giuseppe Costa riportava numeri allarmanti<sup>132</sup>. Vi era, innanzitutto, uno strutturale e ormai consolidato problema di sovraffollamento degli stabilimenti penali, sia maschili che femminili. Per quanto riguardava i primi, a fronte di una capienza complessiva di 33623 unità, suddivise in 121 stabilimenti operativi, il numero dei condannati era pari a 41210. In riferimento ai secondi, invece, a fronte di una capienza complessiva di 1556 unità, suddivise in 7 stabilimenti unicamente dedicate alla reclusione femminile (oltre ad alcune sezioni femminili esistenti negli stabilimenti maschili), il numero delle condannate era pari a 2331. L'insufficienza degli spazi detentivi risaltava in misura ancora maggiore all'esito di un'indagine comparativa fra il numero dei condannati alle diverse fattispecie sanzionatorie previste dal codice Zanardelli e i luoghi di pena dove esse avrebbero dovuto essere espiate. Per ovviare a tali carenze, addirittura, erano stati mantenuti in funzione decine di bagni penali, organizzati ancora secondo il superato sistema della vita in comune, dove venivano scontate le pene ai lavori forzati, a vita e a tempo, comminate precedentemente all'entrata in vigore del nuovo codice che le aveva sostituite, rispettivamente, con l'ergastolo e la reclusione a tempo.

In secondo luogo, l'adesione formale al sistema della reclusione cellulare veniva smentito dai dati sull'edilizia penitenziaria. Se, da un lato, erano 32019 i condannati (sia maschi che femmine) per i quali la legge prescriveva, per un periodo più o meno consistente della pena, l'isolamento individuale, dall'altro,

---

<sup>132</sup> G. Costa, *Relazione del senatore Costa intorno alle condizioni degli stabilimenti penali in confronto col numero dei condannati*, in *Annali di statistica. Atti della commissione per la statistica giudiziaria civile e penale. Sessioni di marzo e giugno 1894*, Roma 1895, pp. 365-389. La situazione cristallizzata nei dati statistici riportati da Costa non sembrò subire un consistente miglioramento nelle analoghe relazioni presentate negli anni successivi. Nel 1899, il Direttore generale delle carceri, Giuseppe Canevelli, commentava con amarezza che «decorso ormai un quinquennio [dalla relazione di Costa], e oltre un decennio dalla data della legge sulla riforma penitenziaria in esecuzione del nuovo Codice penale, non siamo ancora al punto di saper dire, neppure in via di semplice approssimazione, quando una tale riforma potrà essere compiuta» (G. Canevelli, *Sulle condizioni degli stabilimenti penali in confronto col numero dei condannati*, in *Annali di statistica. Atti della commissione per la statistica giudiziaria civile e penale. Sessione del dicembre 1899*, Roma 1900, p. 128). Rassegnato, infine, era il tono della relazione del 1904, sottoscritta dal Direttore generale delle carceri Alessandro Doria: «Lento è il cammino e quasi inavvertito il progresso che si è fatto durante il trascorso decennio nell'applicazione degli istituti penitenziari secondo il Codice penale; e questo manchevole risultato è dovuto ad un solo fatto, estrinseco, perché di natura economica; quello cioè che la pubblica finanza non ha potuto concedere finora all'Amministrazione delle carceri, che una minima parte dei fondi occorrenti per la riforma penitenziaria reclamata dal Codice come necessità assoluta e imprescindibile della sua materiale applicazione» (A. Doria, *Sull'applicazione degli Istituti penitenziari secondo il Codice penale italiano e sui risultati di essa*, in *Annali di statistica. Atti della commissione per la statistica giudiziaria e notarile. Sessione del luglio 1904*, Roma 1905, p. 284).

le celle a tale scopo dedicate erano solamente 8779. Di conseguenza, i restanti 23240 condannati scontavano la pena nei dormitori comuni, con buona pace del prescritto normativo e dei più moderni principi penitenziaristici. Ma il dato più tragico riguardava il lavoro carcerario, ossia l'elemento trattamentale che secondo l'unanime impostazione della scienza penitenziaria internazionale avrebbe dovuto costituire il vero pilastro dell'esecuzione penale. Ebbene, a fronte di una popolazione carceraria sottoposta all'obbligo del lavoro in comune pari a 36712 unità, gli opifici attivi nei vari stabilimenti avrebbero potuto fornire occupazione solamente a 16465 di loro, lasciando gli altri 20247 «a poltrire nell'ozio»<sup>133</sup>.

Le raccolte statistiche, da ultimo, attestavano il complessivo fallimento del principio della segregazione cellulare, in quei casi in cui le caratteristiche delle strutture detentive ne consentivano l'attuazione. Le conseguenze dannose dell'isolamento prolungato sulla psiche dei condannati emersero con evidenza già nei primi anni di vigenza del regolamento penitenziario unitario. Nella sessione della *Commissione per la statistica giudiziaria* del luglio 1900, il Direttore generale delle carceri Giuseppe Canevelli condivideva i seguenti dati relativi al decennio 1890-99: negli stabilimenti ordinati secondo il sistema della vita in comune il tasso di suicidi tentati era di 3,56 ogni mille condannati, in quelli in cui veniva praticata la segregazione assoluta era di 27,08; nei primi il numero di condannati inviati al manicomio era di 12,73 ogni mille, nei secondi era di 43,75<sup>134</sup>. Queste cifre non potevano che suscitare nella figura apicale dell'amministrazione penitenziaria una seria riflessione circa l'opportunità di ridiscutere i termini dell'adesione dell'ordinamento italiano al modello isolazionistico.

Non è da credere però – argomentava Canevelli – che i sinistri effetti della segregazione cellulare continua, debbano attribuirsi per intero alla pena in sé, ma è da ritenere piuttosto, che sieno dessi per la massima parte una conseguenza della sua durata, la quale può sembrare forse eccessiva, avuto specialmente riguardo ai costumi, e alle speciali condizioni etnografiche e climatiche del nostro paese. E ciò a cagione principalmente dell'abbattimento morale che invade l'animo del condannato, costretto a meditare, con pensiero fisso e costante, la lunga durata della pena, ingrandita per giunta dalla fantasia nella opprimente solitudine di una cella muta ed angusta. La segregazione cellulare continua può considerarsi, per dir così, quale un farmaco, buono ed utile per sé, ma dannoso, ed anche fatale, quando venga somministrato in dose eccessiva. Ond'io tengo per fermo, che i sinistri effetti della

<sup>133</sup> G. Costa, *Relazione del senatore Costa intorno alle condizioni degli stabilimenti penali*, cit., p. 368.

<sup>134</sup> G. Canevelli, *Relazione sulle condizioni degli stabilimenti penali, e sulla efficacia della pena, in rapporto al numero dei condannati, e alle loro condizioni fisiche e morali*, in *Annali di statistica. Atti della commissione per la statistica giudiziaria e notarile. Sessione del luglio 1900*, Roma 1901, pp. 193-194.

segregazione cellulare verrebbero eliminati, o ridotti a minime proporzioni, dove ne fosse ristretta la durata in più miti confini<sup>135</sup>.

Le parole di Canevelli erano caute, visti anche gli ingenti investimenti sostenuti dall'Erario per l'adeguamento dei luoghi di pena ai nuovi canoni penitenziari, ma segnarono di fatto l'inizio di un progressivo abbandono delle convinzioni originarie del movimento di riforma, che giunse a conclusione nel 1931 con l'approvazione del nuovo regolamento penitenziario<sup>136</sup>.

#### 6. Il raccordo fra congressi internazionali e riforme dell'ordinamento nazionale: Enrico Pessina

Emblematica delle dinamiche di reciproca influenza tra il dibattito internazionale e il riformismo penitenziario interno risulta la figura di Enrico Pessina, il quale fu non solo assiduo partecipante dei congressi internazionali, ma anche protagonista delle principali iniziative legislative promosse nel Regno d'Italia in materia penale e carceraria<sup>137</sup>. Allievo di Pasquale Stanislao Mancini e cultore fin da giovanissima età delle opere di Pellegrino Rossi<sup>138</sup>, Pessina si iscriveva a

<sup>135</sup> *Ivi*, p. 197.

<sup>136</sup> Nella relazione illustrativa del nuovo regolamento penitenziario, il Ministro della Giustizia Alfredo Rocco spiegava con parole nette le ragioni che avevano spinto il governo a rinnegare uno dei principi cardine della legislazione liberale: «la esclusione della segregazione fu accolta, perché si ritenne che la solitudine, anzi che essere fonte di quasi mistico raccoglimento, come un tempo si pensò, serve a rafforzare ed eccitare le tendenze antisociali del condannato, rendendone più difficile il riadattamento alla vita libera». Il testo della relazione ministeriale è stato trascritto in *Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli (Rocco) per l'applicazione del testo definitivo del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena*, in «Rivista di diritto penitenziario», II (1931), n. 1, pp. 581-705 (il passaggio citato è a p. 582). Sul regolamento penitenziario del 1931 e, in generale, sulle politiche penitenziarie del regime fascista, si veda G. Tessitore, *Carcere e fascizzazione: analisi di un modello totalizzante*, Milano 2005.

<sup>137</sup> In particolare, sul contributo di Pessina alle riforme penalistiche di fine '800, si veda M.N. Miletto, *L'ultima pietra. Il contributo di Enrico Pessina alla formazione del Codice Zanardelli*, in «Diritto penale XXI secolo», IX (2010), n. 2, pp. 393-411, cui si rimanda anche per l'ulteriore bibliografia citata.

<sup>138</sup> In M.N. Miletto, *Pessina, Enrico*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletto, *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna 2013, II, p. 1554, è riportato che, quando Pessina aveva solo tredici anni, l'intellettuale pugliese Francesco Trincherà «gli metteva tra le mani i manuali di diritto naturale di Ahrens e di economia politica di Pellegrino Rossi». Di Rossi curò anche una traduzione commentata del celebre *Traité de droit pénal*: cfr. P. Rossi, *Trattato di diritto penale. Nuova traduzione italiana con note ed addizioni dell'avvocato Enrico Pessina*, Napoli 1853. Nella premessa dell'opera, intitolata *Della giurisprudenza penale e dell'opera che ebbe pellegrino Rossi al progredimento di essa*, Pessina anticipò le teorie sul fondamento del giure punitivo che avrebbe svolto in maniera sistematica all'interno di opere successive. A suo

pieno titolo fra quegli esponenti della c.d. «criminalistica civile» italiana che dedicarono particolare attenzione al fenomeno penitenziario. Profondo studioso delle trasformazioni storiche dell'ordinamento penale, egli attribuiva a Cesare Beccaria e a Pietro Leopoldo di Toscana il merito di aver contribuito in maniera decisiva al superamento di quel «riverbero dell'anarchia sociale»<sup>139</sup> che era la tradizione penalistica di diritto comune. Del movimento illuminista, tuttavia, criticava le derive utilitaristiche, auspicando, al contrario, un «ritorno a Kant», ossia una progressiva restaurazione del principio etico quale fondamento del giure punitivo<sup>140</sup>.

Erano anni di forti contrasti dottrinari in merito al fondamento e alla finalità della pena<sup>141</sup>. La scienza giuridica italiana, fortemente influenzata dal pensiero liberale, si era ormai in larga misura distanziata dalla concezione romagnosiana della pena quale strumento di prevenzione generale, per rivalutarne invece la dimensione retributiva, ritenuta più coerente con un'idea di giustizia fondata sulla responsabilità individuale<sup>142</sup>. Al contrario, giuristi come Karl Roeder, piuttosto che nelle conseguenze oggettive del reato, preferivano individuare il fulcro dello *ius puniendi* nelle sue cause soggettive, ossia nella determinazione interiore del reo all'attuazione di un determinato comportamento vietato dalla legge<sup>143</sup>.

---

parere, la difesa del consesso sociale e l'emendazione dell'individuo non potevano costituire da soli il principio immutabile alla base dello *ius puniendi*, il quale, invece, doveva necessariamente fondarsi su basi più solide, quali la «giustizia assoluta ed eterna nel suo aspetto di retribuzione» (*ivi*, p. XXII). Proprio a Pellegrino Rossi, Pessina riconosceva il merito di avere per primo colto tali «supremi veri della giustizia penale» (*ivi*, p. XXIII), riuscendo a contemperare l'eccessivo rigore della pena deterrente con l'eccessiva mitezza della pena medicinale attraverso un corretto svolgimento della dottrina kantiana della retribuzione del male per il male.

<sup>139</sup> E. Pessina, *La riforma del diritto penale in Italia nella seconda metà del secolo decimottavo (1905)*, in Id., *Discorsi varii*, Napoli 1912, I, p. 168.

<sup>140</sup> E. Pessina, *Pensieri sulla morale e sul diritto (1905)*, in Id., *Scritti varii*, cit., I, p. 210.

<sup>141</sup> Ricostruire integralmente i termini del dibattito fra le diverse posizioni emerse nel corso della storia giuridica esulerebbe dagli scopi del presente saggio. Ci si limita dunque a rimandare ai riferimenti bibliografici richiamati in L. Garlati, *Punire per (ri)educare. Il fine della pena tra emenda e risocializzazione nel dibattito costituzionale*, in «Quaderno di storia del penale e della giustizia», III (2021), pp. 177-179.

<sup>142</sup> Cfr. E. Fassone, *La pena detentiva in Italia*, cit., pp. 22-23.

<sup>143</sup> Queste le parole di Roeder, pubblicate sulle pagine della *Rivista penale* di Luigi Lucchini, in risposta alle feroci critiche di Carrara alla teoria dell'emenda: «Se in ogni reato la vera sede del male si trova nell'interno del malfattore: cioè nella sua colpa e soltanto nella misura della sua colpa, ogni mezzo che reagisce contro questo male e contro i suoi probabili e possibili cattivi effetti, senza però che contropri sulla origine del male stesso, senza cioè che sia atto né si sforzi di ottenere una completa emenda, un'intera redenzione, è necessariamente una mezza misura, un palliativo che non sarà mai adottato da chi cerca un reale rimedio. Come

Ne conseguiva una maggiore attenzione agli effetti della sanzione sulla personalità del condannato e l'individuazione del «fondamento della pena nell'emenda»<sup>144</sup>.

La riflessione sulle origini e gli scopi del diritto di punire era centrale nella costruzione teorica di Pessina, il quale assunse sul punto delle posizioni eclettiche che connotarono in senso decisamente originale il suo pensiero. Secondo il giurista partenopeo, la difesa della società e l'emenda del colpevole, per quanto effetti desiderabili della sanzione, non ne costituivano il vero fondamento, il quale, al contrario, doveva ricercarsi in un principio immutabile, ossia nella riaffermazione del diritto (inteso nella sua accezione oggettiva, quale ordinamento giuridico) che il condannato aveva infranto con la sua condotta criminosa. L'ormai classica definizione groziana di pena come *malum passionis quod infligitur ob malum passionis* veniva integrata dalla specificazione dello scopo che lo Stato doveva prefiggersi nell'irrogare le sanzioni, ossia la restaurazione dell'ordine violato dal delitto<sup>145</sup>.

Se, da un lato, era nel ripristino della legalità che bisognava collocare il «fondamento metapolitico del diritto di punire»<sup>146</sup>, dall'altro lato, nelle riflessioni di Pessina, l'individuo non doveva essere sacrificato all'interesse generale, ma, anzi, l'espiazione doveva essere primariamente volta a riconciliarlo «con la santità da lui conculcata nella legge morale»<sup>147</sup>. Sulla scorta di tale convinzione, Pessina maturò una progressiva apertura alle istanze correzionalistiche, distinguendosi per lo sforzo di ricondurre la funzione emendatrice in seno alla dimensione retributiva della pena. In tal senso, l'emendamento morale del condannato (o, per dirla con le parole dello stesso autore, la «palingenesi dell'individualità

---

si può pensare ad allontanare la origine del male e rimediare al male stesso, mediante i mezzi puramente esteriori, meccanici, finora comunemente adottati sotto il nome di pene; cioè con preordinate violenze, torture, spaventi, pei quali, all'opposto, viene tolta ogni speranza di emenda?» (K. Roeder, *Sul fondamento e sullo scopo della pena in riguardo alla teoria dell'emenda*, in «Rivista penale», I (1875), n. 2, pp. 278-279). Un'esposizione più ampia delle teorie di Roeder sulla finalità della pena si trova in Id., *Commentatio de quaestione an poena malum esse debeat*, Giessen 1839.

<sup>144</sup> F. Colao, *Il «dolente regno delle pene»*, cit., p. 163.

<sup>145</sup> «Lo scopo ultimo della pena è *negare il delitto*, ma non già nel significato volgare del fare opera che non sia avvenuto; perocché *quod factum est infectum fieri nequi*, bensì nel senso di annientare quel disordine che si contiene nell'apparizione del delitto, riaffermando la Sovranità del Diritto sull'individuo»: E. Pessina, *Elementi di diritto penale*, Napoli 1869, II, p. 75. Tali idee erano già state anticipate in Id., *Dello svolgimento storico della dottrina dell'espiazione come fondamento del diritto penale (1863)*, in Id., *Discorsi varii*, cit., V, pp. 95-148.

<sup>146</sup> E. Fassone, *La pena detentiva in Italia*, cit., p. 22.

<sup>147</sup> E. Pessina, *Dello svolgimento storico della dottrina dell'espiazione*, cit., p. 98.

delinquente»<sup>148</sup>) diveniva un momento essenziale del ripristino dell'ordine giuridico violato. Per descrivere tale cruciale concetto, Pessina coniò l'eclettica formula «retribuzione rigeneratrice»<sup>149</sup>, fondendo in un'unica espressione due concezioni della giustizia penale apparentemente inconciliabili. Questa attenzione per la personalità dell'autore del reato, assente (quando non avversata) nelle opere della Scuola classica, gli costarono in più occasioni l'accostamento, da lui sempre respinto, all'opposta Scuola positiva<sup>150</sup>. Nella visione di Pessina, tuttavia, tale sensibilità non si poneva affatto in contraddizione con la tradizione liberale, con la quale anzi condivideva la medesima valorizzazione dell'individuo in contrapposizione «all'autorità illimitata e deificata del potere statale e del potere religioso»<sup>151</sup>. Le conseguenze sul catalogo penale erano immediate:

Il patibolo, ad una coi tormenti corporali deve progressivamente restringersi nei casi della sua applicazione, fino a sparire dal catalogo delle pene; e deve sorgere il

<sup>148</sup> E. Pessina, *Intorno la dottrina di Adolfo Trendelenburg sui fondamenti della pena (1869)*, in Id., *Discorsi vari*, cit., IV, p. 48.

<sup>149</sup> E. Pessina, *La lotta per il diritto come principio organico della Giustizia penale e della sua evoluzione nella storia (1880)*, in Id., *Discorsi vari*, cit., II, p. 81.

<sup>150</sup> Se ne dà conto in M.N. Miletti, *Pessina, Enrico*, cit., p. 1557. In realtà, in diverse occasioni Pessina prese le distanze da alcuni dei principi cardine del pensiero positivista in ambito penale: E. Pessina, *Il naturalismo e le scienze giuridiche. Discorso pronunciato nella R. Università di Napoli il 21 Novembre del (1878)*, in Id., *Discorsi vari*, cit., VI, pp. 119-169, e Id., *Il principio organico della scienza sociale. Discorso pronunziato nella R. Università di Napoli il dì 16 Novembre del (1893)*, in Id., *Discorsi vari*, cit., VI, pp. 171-232. D'altro canto, fra gli esponenti della criminalistica liberale, Pessina era certamente uno dei più aperti all'impostazione metodologica della nuova scuola. Egli, innanzitutto, ammetteva che la principale causa della diffusione della dottrina positivista nel campo del diritto andava ricercata nell'abuso di costruzioni metafisiche e speculative che caratterizzava la produzione dei giuristi della prima metà del secolo XIX e riconosceva la validità del metodo induttivo/sperimentale quale più sicura fonte di progresso delle conoscenze scientifiche. Tuttavia, tale impostazione, che aveva i propri alfieri in autori come Auguste Comte, Charles Darwin e Herbert Spencer, non avrebbe dovuto spingersi fino a fare «della materia la sostanza unica e vera del mondo» (E. Pessina, *Il naturalismo e le scienze giuridiche*, cit., pp. 137-138), negando l'esistenza di principi universali e immutabili che invece ne sono alla base. A tale riguardo, Pessina parlava di un «orizzonte superiore» (*ivi*, p. 143), composto da valori assoluti, trascendenti e intrinsecamente razionali che informano la sfera morale di ciascun individuo. Trascurati per dedicarsi unicamente allo studio dei fatti empiricamente conoscibili avrebbe portato, anche nell'ambito del diritto penale e delle scienze sociali in generale, ad un sapere fragile e incerto, privo della necessaria sistematicità.

<sup>151</sup> E. Pessina, *La riforma del diritto penale in Italia*, cit., p. 172.

carcere col lavoro e con le altre discipline emendatrici del colpevole, come la pena per eccellenza nelle nazioni civili<sup>152</sup>.

Inoltre, la valorizzazione della funzione emendatrice mal si coniugava con l'esistenza delle pene perpetue, nei confronti delle quali Pessina mostrò più di qualche perplessità. Pur non arrivando mai a sostenerne l'abolizione, egli riteneva che fosse opportuno lasciare in capo al condannato «una speranza, ancora che lontana, di vederla cessare dietro lungo elasso di tempo, in cui manifesti segni di emendamento siesi avverati»<sup>153</sup>.

In modo non consueto per un penalista della sua generazione e con la sua formazione culturale, Enrico Pessina non si limitò a delineare i profili dottrinari della pena detentiva, ma rivolse particolare attenzione anche agli aspetti concreti del trattamento penitenziario. Egli concepiva una pena privativa della libertà che, pur senza rinunciare alla sua funzione afflittiva, fosse comunque ispirata a principi di umanità e priva di inutili accanimenti nei confronti dei condannati. Riprendendo una celebre opera di Jhering<sup>154</sup>, Pessina auspicava che, attraverso la razionalizzazione del sistema penitenziario, la giustizia penale nel suo complesso sarebbe stata animata «non più [dalla] lotta materiale col delinquente, ma bensì [dalla] lotta giuridica contro il delitto che in lui si rivela quando si manifesta nelle sue azioni»<sup>155</sup>. Una lotta che, peraltro, si sarebbe dovuta protrarre anche una volta espiata la pena, accompagnando il condannato nel suo reinserimento nella società al fine di evitarne la ricaduta nel crimine<sup>156</sup>.

<sup>152</sup> E. Pessina, *Per la Società di Patronato per i liberati dal carcere della Provincia di Napoli e per l'infanzia moralmente abbandonata. 24 giugno 1906*, in Id., *Discorsi vari*, cit., IV, p. 224. Oltre ai numerosi riferimenti contenuti nelle opere di più ampio respiro, della causa abolizionista Pessina si occupò in numerosi scritti e discorsi. Tra questi, la trattazione più completa si trova in E. Pessina, *Sulla pena di morte. Lezioni tre (1875)*, in Id., *Discorsi vari*, cit., IV, pp. 107-187, dove l'autore ha trascritto il testo di tre lezioni tenute presso l'Università di Napoli nel 1875 e dedicate rispettivamente alle origini storiche della pena capitale, alle ragioni che ne hanno giustificato l'utilizzo e, infine, a quelle, sostenute dal medesimo autore, che ne dimostrano definitivamente l'illegittimità.

<sup>153</sup> E. Pessina, *Osservazioni intorno al nuovo schema di codice penale per il Regno d'Italia presentate in Senato nel (1874)*, in E. Pessina, *Discorsi vari*, cit., V, p. 170.

<sup>154</sup> Il riferimento è a R. von Jhering, *Der Kampf ums Recht*, Vienna 1872, di cui sono state curate numerose traduzioni in lingua italiana, come R. von Jhering, *La lotta per il diritto e altri saggi*, trad. it. a cura di R. Racinaro, Milano 1989.

<sup>155</sup> E. Pessina, *La lotta per il diritto*, cit., p. 80.

<sup>156</sup> Per questo motivo Pessina sostenne a più riprese l'importanza delle Società di Patronato, che egli definiva non come un atto di «pietà pei malfattori, derivante da un morboso sentimento di mal collocato filantropismo», bensì come «l'appagamento del bisogno di combattere la delinquenza» e «l'adempimento di un santo dovere verso la società umana» (E. Pessina, *Per la Società di Patronato*, cit., p. 225).

Queste convinzioni teoriche si riflettevano coerentemente nella sua partecipazione attiva al dibattito internazionale, di cui Pessina fu uno dei più assidui e autorevoli animatori, avendo preso parte ai congressi penitenziari internazionali di Stoccolma, Roma, San Pietroburgo e Parigi, dove si distinse non solo per l'attività di coordinatore di numerose sedute di discussione, ma anche per i suoi contributi sul merito delle questioni. Il filo conduttore degli interventi di Pessina, che tradiva la sua natura di penalista attento alle vicende penitenziarie, può essere rintracciato nella stretta connessione, che egli costantemente rimarcava, fra ordinamento penale, sistema dell'esecuzione delle sentenze e realtà carceraria. In una relazione svolta al Congresso di Roma sulla questione *Quelle latitude la loi doit-elle laisser au juge quant à la détermination de la peine?*, Pessina affermò la necessità di anticipare l'applicazione del principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio già nel processo di cognizione, al momento della pronuncia della sentenza di condanna<sup>157</sup>. Di conseguenza, al giudice del merito, al quale la legge doveva attribuire un certo margine discrezionale circa l'esatta determinazione della «quantità» della pena, doveva altresì accordarsi la facoltà di intervenire sulla sua «qualità», anche a costo di travalicare il formale rispetto del disposto normativo<sup>158</sup>. Addirittura, Pessina arrivò a sostenere l'opportunità di attribuire competenze decisionali all'autorità giudiziaria anche nella fase esecutiva delle sentenze di condanna, preconizzando di fatto l'istituzione, che sarebbe avvenuta solo con il codice Rocco del 1930, della magistratura di sorveglianza<sup>159</sup>: «L'intervention du juge qui a prononcé la condamnation pour régler la manière de la mettre à exécution est plus en harmonie avec les principes qui régissent l'organisation des pouvoirs sociaux»<sup>160</sup>.

La stretta interconnessione della fase esecutiva con l'ordinamento penale nel suo complesso emergeva anche dall'importanza che Pessina attribuiva alle misure alternative alla reclusione. Affinché la funzione emendatrice della pena

---

<sup>157</sup> Il problema è diffusamente analizzato in M. Pifferi, *L'individualizzazione della pena. Difesa sociale e crisi della legalità penale tra Otto e Novecento*, Milano 2013.

<sup>158</sup> La relazione di Pessina è stata trascritta in E. Pessina, *Rapport présenté au Congrès Pénitentiaire International de Rome. 20 Novembre 1885*, in Id., *Discorsi vari*, cit., III, p. 125-137. Fra gli strumenti attraverso cui il giudice avrebbe potuto temperare il rigore normativo nella determinazione della giusta pena, Pessina menzionava la deroga al principio di tassatività nella comminazione delle pene interdittive e la possibilità di commutare pene infamanti in pene non infamanti sulla base di un giudizio in concreto che il giudice avrebbe dovuto svolgere sul condannato, evidenziando le ragioni che lo avevano portato a commettere un determinato delitto (cfr. *ivi*, pp. 131-134).

<sup>159</sup> Per una ricostruzione storica del ruolo del giudice all'interno dell'esecuzione penale nell'ordinamento italiano, si veda G. Tessitore, *Carcere e fascistizzazione*, cit., pp. 179-186.

<sup>160</sup> E. Pessina, *Rapport présenté au Congrès Pénitentiaire International de Rome*, cit., p. 134.

privativa della libertà personale venisse concretamente soddisfatta, era necessario ricorrere al carcere con una certa ponderazione. In particolare, le pene detentive di breve durata avrebbero potuto ingenerare l'effetto contrario, ossia esporre soggetti dalla lieve caratura criminale al contatto con delinquenti efferrati, con la conseguenza che la predisposizione al crimine dei primi, piuttosto che attenuata, ne sarebbe risultata addirittura rafforzata. Era questo il senso dell'intervento di Pessina al Congresso di Parigi del 1895, in cui si espresse sui due istituti dell'ammonizione giudiziale e della sospensione condizionale della pena. Il primo, sulla cui effettiva utilità si discuteva ormai da tempo, era invece secondo Pessina un ottimo strumento di contrasto alla piccola criminalità. La sua tenue portata afflittiva «représente la transition de la prévention à la répression et [...] participe de l'un et de l'autre élément»<sup>161</sup>. Più complesso era il discorso sulla sospensione condizionale della pena, un istituto di recente introduzione, consistente nella sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna per un determinato periodo di tempo (il c.d. «periodo di prova» o *probation*) a seguito del quale il reato si considera estinto, a patto che il condannato non commetta un nuovo reato della stessa indole. Pessina, citando a sostegno dell'efficacia dell'istituto i dati raccolti dalla statistica penitenziaria in merito alla percentuale di superamento del periodo di prova, concludeva nel senso dell'accoglimento dell'istituto come provvedimento alternativo alla detenzione di breve durata.

### 7. Considerazioni conclusive

Due pronunciati vanno acquistando sempre più la nota di verità ineluttabili nel dominio della scienza penale. L'uno è che i provvedimenti, i quali si riferiscono all'ordinamento delle carceri penitenziali, salvo tutto ciò che vuol essere lasciato al sano consiglio di coloro che son preposti all'esecuzione della pena, siano determinati per via di legge, affinché il rigore della punizione non si tramuti in servitù dell'uomo verso l'arbitrio dell'uomo. L'altro è che il sistema delle pene non sia più organato sulla base di una duplice categoria, in virtù della quale alcune delle pene riserbate ai delitti più gravi siano indirizzate a travagliare, e talvolta ad oltraggiare con rigori eccessivi il delinquente, ed altre, riserbate a fatti più lievi, abbian solo per iscopo di emendare e portino il nome di *pene correzionali*, ma tutte indistintamente le pene nel porgere diversità di gravità, secondo la gravità diversa dei delitti, siano indirizzate a rialzare l'uomo caduto, a purificarlo dalla corruzione del delitto, a ricongiungerlo all'ordine morale. E questi due pronunciati sono intimamente concatenati fra loro per reciproca efficacia sicché dal loro congiungersi sorge un pronunciato sintetico, quello cioè che il sistema delle pene venga ad essere, nelle

<sup>161</sup> E. Pessina, *Rapport présenté au Congrès Pénitentiaire International de Paris (1895)*, in Id., *Discorsi vari*, cit., V, p. 239.

legislazioni penali, l'organamento concreto, ed in virtù di una legge, della riforma penitenziale<sup>162</sup>.

In questo brano di Enrico Pessina è riassunto uno degli approdi più significativi della scienza penalistica della seconda metà del XIX secolo, ossia l'acquisita consapevolezza dell'intrinseco legame intercorrente tra l'ordinamento penale e le istituzioni penitenziarie. Un legame tradizionalmente trascurato dalla dottrina giuridica, più interessata all'indagine speculativa circa il fondamento dello *ius puniendi* e la funzione della pena, che allo studio pratico degli aspetti materiali dell'esecuzione delle condanne. La lenta e costante erosione di tale «reciproca barriera»<sup>163</sup>, che potrà dirsi esaurita solo con l'effettivo completamento del processo di giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale nei primi decenni del Novecento, è un fenomeno le cui origini sono coeve all'emersione della scienza penitenziaria quale autonoma branca del sapere. La nascita di un corposo filone di studi dedicati alla delineazione sistematica delle tecniche trattamentali e dell'organizzazione dei luoghi di pena ha inevitabilmente favorito la progressiva compenetrazione fra i principi regolatori del diritto penale e la realtà pratica degli stabilimenti penitenziari.

Ne è conseguito il progressivo riconoscimento della necessità di estendere i confini disciplinari della giovane scienza penitenziaria, originariamente circoscritti alla «*théorie de l'emprisonnement organisé en vue du relèvement moral du délinquant*»<sup>164</sup>. Una sfida così complessa come il ripensamento globale del sistema dell'esecuzione penale, per secoli incentrato su metodi punitivi e ispirato da principi penalistici completamente differenti da quelli auspicati dai *reformers* ottocenteschi, non poteva fondarsi unicamente sull'organizzazione dei luoghi di pena e sulla definizione del trattamento dei condannati. Si imponeva, pertanto, uno sguardo più ampio e sistemico, capace di abbracciare l'intero ordinamento penale, includendo sia le strategie di prevenzione della criminalità, sia gli strumenti volti a impedire la recidiva e a favorire il reinserimento del detenuto nel tessuto sociale.

La promozione di quella che fu definita una «*extension rapide, et quelque peu désordonnée*»<sup>165</sup> dell'ambito disciplinare della scienza penitenziaria fu uno dei principali corollari dei dibattiti dei congressi internazionali. Tale ampliamento di prospettiva fu recepito anche dal legislatore italiano, che si adoperò

---

<sup>162</sup> E. Pessina, *Sul sistema penale. Relazione presentata al Congresso penitenziario di Stoccolma (1878)*, in Id., *Discorsi varii*, cit., II, p. 11. Il testo dell'intervento di Pessina, nell'originaria versione in lingua francese, si trova in *Le congrès pénitentiaire international de Stockholm*, cit., I, pp. 146-149.

<sup>163</sup> G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., p. 1909.

<sup>164</sup> P. Cuhe, *Traité de science et de législation pénitentiaires*, cit., p. 48.

<sup>165</sup> *Ivi*, p. 50.

per costruire un sistema normativo coerente, articolato sui tre pilastri del codice penale del 1889, della coeva legge di pubblica sicurezza e del regolamento penitenziario del 1891.

Ciò detto, per quanto fondamentali siano le elaborazioni teoriche, ogni riflessione sul sistema penitenziario non può prescindere dalla verifica della loro effettiva incidenza nella realtà concreta. In tal senso, al netto di valutazioni ideologiche circa l'effettivo interesse della classe dirigente dell'Italia liberale per la questione delle carceri<sup>166</sup>, in questa sede è opportuno limitarsi a constatare l'esistenza di un profondo divario fra i principi proclamati nei congressi internazionali e le effettive condizioni dell'ordinamento penitenziario italiano. Malgrado lo sforzo dottrinario, amministrativo e legislativo profuso a partire dal raggiungimento dell'unità nazionale, i luoghi di pena in Italia rimasero, senza significative eccezioni, quei «cimiteri dei vivi» denunciati da Filippo Turati in un celebre discorso del 1904 alla Camera dei Deputati<sup>167</sup>.

D'altro canto, lasciando momentaneamente da parte i risvolti concreti delle riforme carcerarie e concentrando l'attenzione sul loro impatto teorico, l'impressione che si ha è quella di un radicale cambio di prospettiva. Prima che gli ordinamenti penali occidentali si conformassero, più o meno fedelmente, ai canoni della riforma penitenziaria, l'esecuzione penale si poneva in un rapporto di ancillarità rispetto al giure punitivo globalmente inteso. La funzione del giudice si esauriva con il passaggio in giudicato della sentenza, oltre il quale il trattamento del condannato ricadeva interamente nella sfera amministrativa, sottratta al controllo giurisdizionale e priva di un'elaborazione concettuale autonoma. Numerosi fattori concomitanti contribuirono a segnare il netto cambio di tendenza: l'imposizione della pena privativa della libertà personale quale pietra angolare della scala penale, suggellata dal codice Zanardelli, che segnò il definitivo superamento della centralità dei lavori forzati prevista nei codici preunitari; il sottostante mutamento della concezione teleologica della pena, che vide l'emersione dell'elemento correzionale al fianco delle mai sopite funzioni

<sup>166</sup> Durissimo, a tale proposito, il giudizio di G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., p. 1911: «Dal contenuto dei progetti di riforma e dalle discussioni parlamentari di questi anni si ricava l'impressione della totale assenza di una volontà politica di affrontare la riforma delle strutture carcerarie o, meglio, si ha l'impressione di una precisa volontà di perpetuarle, in quanto strumenti congeniali all'assetto sociale. Non a caso, ogniqualvolta un progetto di riforma arriva in discussione alla Camera, viene immediatamente bloccato da sterili discussioni tra i sostenitori del sistema di Auburn e dell'isolamento continuo, e dal timore che, accordando la preferenza a uno dei due, si dia corso a ingentissime spese per riforme, incidenti principalmente sulle strutture edilizie, che potrebbero poi rivelarsi inutili, in quanto superate dai progressi della 'scienza' penitenziaria».

<sup>167</sup> F. Turati, *I cimiteri dei vivi. Per la riforma carceraria. Discorso sul bilancio degli interni pronunciato alla Camera dei deputati nella tornata del 18 marzo 1904*, Roma 1904.

retributiva e general-preventiva; la presa di coscienza, seppur per motivi diversi, della centralità del problema carcerario da parte di tutte le anime dottrinarie di cui si componeva la scienza giuridica penalistica della seconda metà del XIX secolo<sup>168</sup>. A questi fattori se ne deve, infine, aggiungere un ulteriore, ossia la progressiva acquisizione di dignità scientifica in capo agli studi sull'esecuzione penale. «Or, de nos jours – sottolineava Pierre-François Van Meenen in apertura del congresso di Bruxelles del 1847 – ni la politique, ni la philanthropie, ni la religion même, ne marchent plus, ne peuvent plus rien sans la science»<sup>169</sup>. Tutti questi elementi concorsero a porre le fondamenta della successiva stagione penitenziaristica, segnata dalla definitiva affermazione del correzionalismo e dalla conseguente attenzione al profilo individuale del condannato, divenuto il vero centro di gravità dell'intervento punitivo.

Facendo un bilancio dell'esperienza dei Congressi Penitenziari Internazionali, a più di trent'anni dalla convocazione della prima assemblea londinese, il *prison reformer* inglese William Tallack, segretario della prestigiosa *Howard Association*, affermò che «gran parte dei numerosi progressi verificatisi nel campo delle discipline penali e delle misure preventive, dopo il congresso di Londra del 1872, che aprì la serie di queste riunioni, sono da attribuirsi alle discussioni di un così gran numero di ragguardevoli ed influenti operatori»<sup>170</sup>. In generale, Tallack notava che in molti dei Paesi che avevano inviato una propria delegazione ai Congressi internazionali si era registrato un notevole miglioramento nel regime disciplinare dei detenuti, che il ricorso ai castighi corporali era stato progressivamente ridotto, che erano state rafforzate le istituzioni di sostegno ai liberati dal carcere, che il lavoro inframurario era stato regolamentato, che erano stati fatti sempre maggiori investimenti sulla formazione del personale di sorveglianza e sull'edilizia penitenziaria, e così via<sup>171</sup>.

L'analisi di Tallack, s'è detto, non incontrava l'unanimità dei consensi. Almeno nel contesto italiano, erano in molti a sostenere che tali riunioni si riducevano spesso a occasioni di esposizione retorica, raramente in grado di incidere sulle convinzioni pregresse dei partecipanti. In ogni caso, non è questa la sede appropriata per trarre conclusioni definitive su un tema che richiederebbe un esame sistematico dell'intero quadro normativo e del dibattito penalistico italiano tra Otto e Novecento. Ci si può limitare ad affermare, invece, che i

---

<sup>168</sup> Su quest'ultimo punto in particolare, si veda M.N. Miletta, *La pena nel processo*, cit., pp. 29-30.

<sup>169</sup> *Débats du Congrès Pénitentiaire de Bruxelles. Session de 1847*, cit., p. 22.

<sup>170</sup> W. Tallack, *I Congressi penitenziari internazionali ed i progressi che ne derivarono*, in «Rivista di discipline carcerarie», XXX (1905), n. 1, p. 134.

<sup>171</sup> Cfr. *ivi*, pp. 135-141.

congressi internazionali contribuirono in misura significativa a orientare l'agenda del legislatore penale italiano, favorendo l'emersione di questioni fino ad allora marginali o del tutto estranee al dibattito nazionale, e che contribuirono a conferire un'inedita centralità al problema penitenziario in seno alla riflessione giuridica e istituzionale dell'Italia liberale.